

**INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA  
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

ANGELONI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la direzione dell'istituto penitenziario di San Cataldo (Caltanissetta) nel mese di novembre 1998 ha rimosso dall'incarico di comandante di reparto della polizia penitenziaria l'ispettore superiore Paolo Castronovo, carica che lo stesso ricopriva quale « effettivo », con nomina ratificata dalla direzione del dipartimento amministrazione penitenziaria — ufficio centrale del personale;

il provvedimento, assunto autonomamente dalla direzione di San Cataldo, senza alcun assenso da parte del superiore dipartimento amministrazione penitenziaria, appare assolutamente illegittimo, una chiara manifestazione di abuso d'autorità, tanto più che la rimozione dall'incarico del Castronovo è stata fatta senza giustificati motivi né per particolari esigenze di servizio o altro;

l'ispettore superiore Paolo Castronovo ha sempre svolto il servizio a lui demandato con zelo e professionalità da tutti riconosciute ed è stato comandante di reparto all'istituto di San Cataldo per oltre dieci anni, stimato e valorizzato da tutti i direttori che si sono susseguiti alla guida della casa di reclusione suddetta;

il direttore dell'istituto, Angelo Fiaccabrino, peraltro, pare non essere nuovo a comportamenti che rasentano l'illegalità e, conseguentemente, provocano nel personale in servizio malessere e disagio —:

se sia al corrente del provvedimento di rimozione dall'incarico di comandante

di reparto a San Cataldo dell'ispettore superiore Paolo Castronovo;

quali siano le sue valutazioni in proposito e se non ritenga, verificati e valutati i fatti, di reintegrare nell'incarico l'ispettore Castronovo e, nel contempo, promuovere un'azione amministrativa e disciplinare nei confronti del direttore;

per quali motivi, non supportati dalla direzione del Dap, il direttore dell'istituto abbia proceduto alla rimozione dall'incarico dell'ispettore Castronovo. (4-22156)

RISPOSTA. — *Con riferimento all'interrogazione citata, assunte le necessarie informazioni presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, si comunica che il provvedimento di rimozione dalle funzioni di Comandante di Reparto adottato nei confronti dell'ispettore superiore Paolo Castronovo non sembra configurare estremi di illegittimità, essendo stato dettato dall'esigenza di garantire una conduzione stabile e serena nel comando della casa di reclusione di San Cataldo.*

*I lunghi periodi di assenza per malattia del comandante, che nel luglio 1998 si trovava a disposizione dell'Ospedale Militare di Palermo, in quanto giudicato dalla C.M.O. temporaneamente non idoneo al servizio, nonché lo stato di tensione instauratosi fra questi e parte del personale di polizia penitenziaria, sono stati elementi determinanti per l'adozione del provvedimento di cui l'interrogante lamenta l'inopportunità e la illiceità.*

*Provvedimento, peraltro, avvalorato anche dall'esito della visita ispettiva effettuata nell'istituto di San Cataldo nell'ottobre dello*

scorso anno, che ha consentito di verificare e riscontrare un aperto stato di conflittualità tra il personale ed il comandante, determinato dalla carica di rappresentante sindacale da quest'ultimo rivestita, ed alimentato dall'atteggiamento del Castronovo che è apparso avere improntato l'azione di comando a rigido ed ingiustificato formalismo con conseguente eccessivo ricorso all'uso del potere disciplinare.

Si è infatti potuto constatare che le lagnanze avanzate dal personale erano fondate, perché la maggior parte dei procedimenti disciplinari promossi dal Castronovo sono poi stati definiti con provvedimenti di archiviazione. Questo dato oggettivo sembra dare ragione a quanti lamentano la pretestuosità dei rilievi disciplinari mossi che avrebbe finito con l'exasperare gli animi del personale.

Una conferma indiretta dello stato di tensione più volte segnalato può agevolmente desumersi dall'opposto clima di assoluta tranquillità constatato durante la visita ispettiva quando le funzioni di comandante, in assenza del Castronovo, erano svolte da altro ispettore.

Si aggiunge che la situazione di disagio creatasi presso la casa di reclusione di San Cataldo è sembrata ulteriormente aggravata dall'azione di supporto all'attività del comandante svolta in maniera giudicata non serena e costruttiva dall'ispettore Marcello Castronovo, fratello del Castronovo Paolo.

Pertanto l'Ufficio Centrale del Personale ha ritenuto opportuno, attesa, peraltro, la disponibilità manifestata da quest'ultimo, trasferire il 31 maggio u.s. il Castronovo Marcello, previo consenso ed in sottordine, presso la Casa Circondariale di Caltanissetta; tale trasferimento è stato preceduto dal rilascio del nulla osta da parte della O.S. Sappe in seno al quale l'interessato ricopre la carica di dirigente sindacale.

Con ulteriore provvedimento, in pari data, il Comandante dell'istituto di San Cataldo, Ispettore Superiore Paolo Castronovo, a suo tempo sollevato dall'incarico dalla Direzione, è stato reintegrato nelle funzioni.

Dal 18.6.1999 il Direttore dell'istituto è stato trasferito presso la C.C. di Marsala.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

ASCIERTO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 1° aprile 1996 è stato indetto un concorso interno, per titoli ed esame scritto, per l'ammissione al 1° corso trimestrale di n. 900 allievi vicebrigadieri del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri;

all'articolo 2 di detto decreto è richiesto agli aspiranti il requisito dell'idoneità al « servizio militare incondizionato »;

tale requisito è stato richiesto perché previsto dal decreto legislativo del 12 maggio 1995, n. 198, all'articolo 2 lettera a) e nei fatti risulta frustrante rispetto alle aspettative di quanti non sono idonei al servizio militare incondizionato per malattie contratte a causa di servizio —:

se non ritenga la prescrizione di tale formalità come discriminante nei confronti di chi presta servizio nelle forze di polizia, i quali una volta superate le prove concorsuali, possono essere esclusi dall'avanzamento al grado superiore per via di un giudizio di non idoneità parziale sotto il profilo fisico;

se non ritenga di dover assumere iniziative volte ad eliminare una disposizione che appare assurda e creare ruoli tecnici o specialità a cui far accedere i soggetti non idonei al servizio militare incondizionato (esempio archivisti, centralinisti, eccetera). (4-23314)

RISPOSTA. — Assunto che, verosimilmente, l'interrogazione si riferisce ai militari dell'Arma di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, relativo al personale delle Forze di polizia invalido per causa di servizio ma non inidoneo in modo assoluto al servizio d'istituto, si precisa che il suddetto personale può essere impiegato in servizi compatibili con le ridotte capacità lavorative ed in compiti di livello possibilmente equivalente a quelli

previsti per la qualifica ricoperta. Le indicazioni dell'utilizzazione di detto personale vengono fornite dalle Commissioni mediche deputate all'accertamento dell'invalidità.

In ordine a tale aspetto, per quanto concerne la Polizia di Stato e la Guardia di finanza non è previsto, per il transito nei ruoli dei Sovrintendenti, il requisito dell'idoneità al servizio d'istituto, mentre per le Forze armate nulla è stabilito al riguardo, in quanto non esiste la condizione di parziale idoneità.

Circa l'attuale formulazione della norma, che consente di ammettere al concorso il militare temporaneamente non idoneo, con riserva di accertamento del possesso della suddetta idoneità alla data di inizio del corso di aggiornamento e formazione professionale, essa consegue ad una modifica dell'originaria previsione che imponeva l'idoneità assoluta fin dalla partecipazione al concorso. Essa costituisce pertanto una definizione più avanzata rispetto all'originaria portata della problematica.

Al riguardo, il provvedimento « Collegato Ordinamentale », pubblicato sul supplemento della Gazzetta Ufficiale n.183 in data 6 agosto 1999, prevede, per il personale militare giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio, il transito in incarichi di corrispondente livello nell'Amministrazione civile di appartenenza (articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n.266). Predetta previsione fornirà un riferimento normativo per quanti abbiano meritato una gratificazione per il servizio disimpegnato.

Sul piano più generale della perequazione normativa per il personale delle Forze di polizia, la problematica potrà trovare ulteriore definizione nelle iniziative parlamentari in atto sulle medesime.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

ASCIERTO. — Al Ministro della difesa.  
— Per sapere — premesso che:

il giorno 14 aprile 1999 il generale Cicol, comandante dei supporti operativi

terrestri dell'esercito è stato in visita al 28° gruppo Squadroni aviazione dell'Esercito Tucano con sede nell'aeroporto di Roma Urbe;

durante la riunione tenuta con tutti i quadri ufficiali e sottufficiali, l'ufficiale in argomento comunicava che, pur vivendo le Forze armate un momento di sofferenza per le movimentazioni di reparti e personale, reparti già trasferiti e ristrutturati dovevano essere nuovamente o ritrasferiti o ristrutturati per esigenze di riduzione di personale;

il « Tucano » dovrà essere comunque trasferito a Viterbo anche se sulla nuova base di destinazione non esistono ad oggi una pista adeguata, infrastrutture ed alloggi per i quadri permanenti;

circa la citata riduzione di personale nell'ambito delle Forze armate, l'organico del tucano sarà incrementato del 150 per cento tra piloti, tecnici di volo e personale vario;

la pista dell'aeroporto di Viterbo (che ospiterà il « Tucano ») è in erba, come pista per veivoli ultra leggeri, non è abilitata al volo notturno e strumentale e quindi è utilizzabile unicamente di giorno, solo in caso di bel tempo e quando non è allagata;

attualmente gli aerei che utilizzano tale pista erbosa sono i Donnier 228 che sono aerei da collegamento e trasporto leggero, (gli SM 1019, aereo leggero biposto in via di radiazione);

l'altro aereo in dotazione al Tucano è il Piaggio P. 180 (attualmente tre unità) di base a Ciampino, sia perché utilizzati prevalentemente dagli organi centrali, come il ministero della difesa ed altri ministeri con sede in Roma, sia perché la pista di Viterbo non si presta alle caratteristiche dei Piaggio 180;

nella base che dovrà ospitare il « Tucano » devono essere ancora realizzate strutture essenziali: la nuova pista d'asfalto (costo circa 4 miliardi), il nuovo Hangar per il ricovero degli aerei (costo 5 miliardi), alcune nuove infrastrutture per ospitare

piloti e specialisti (per ora sono state acquistate nove unità abitative che misurano 6 per 2.2 metri, più piccole di quelle date in dotazione ai profughi e costate circa 110 milioni di lire);

a differenza dell'aeroporto di Ciampino e di quello dell'Urbe, l'aeroporto di Viterbo non è abilitato al traffico strumentale e notturno;

alcune delle strutture esistenti in Viterbo, risalenti agli anni sessanta, dovranno essere ristrutturare in base alla legge n. 626 per un costo di 1,5 miliardi di lire;

dovranno essere reperiti alloggi di servizio per tutti i quadri trasferiti d'autorità (attualmente ne sono disponibili 10 a fronte di un'esigenza non inferiore a 100);

detto trasferimento, alla luce delle problematiche esposte, non va incontro alle aspettative della maggioranza del personale del « Tucano » e a quelle operative per l'esercito —:

se non ritenga di sospendere il trasferimento del « Tucano » fino a quando la base di Viterbo sia operativamente efficiente ed in grado di soddisfare quantomeno le esigenze logistiche del personale tutto. (4-23618)

**RISPOSTA.** — *Il provvedimento di trasformazione del 28° Gruppo squadroni « Tucano » si inquadra nel più ampio programma di riordinamento dei reparti dell'Aviazione dell'Esercito. Il programma è mirato a conferire, a tale componente, adeguate capacità operative connesse a nuove esigenze d'impiego (operazioni aeromobili) e a razionalizzare l'uso delle basi e dei velivoli disponibili affinché l'insieme risulti sostenibile sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista delle future disponibilità di personale.*

*In tale ottica, il mantenimento dell'unità in argomento su una base a sé stante non è compatibile con le citate esigenze.*

*Per quanto attiene, poi, alle problematiche sollevate dall'Onorevole interrogante,*

*queste si possono ricondurre a 4 aspetti essenziali: il personale, gli organici, le infrastrutture e l'addestramento/operatività.*

*Il personale è stato da tempo informato del reimpiego e posto in condizione di presentare domanda di trasferimento in altra sede sul territorio nazionale. Al riguardo, sono state tenute in debita considerazione le istanze di coloro che hanno rappresentato particolari situazioni familiari. Infatti circa un terzo di quelle presentate sono state subito accolte e le altre verranno riesaminate nel corso del prossimo anno, laddove continuino a sussistere le motivazioni rappresentate e le stesse risultino compatibili con le esigenze operative dell'Esercito. Inoltre il personale soggetto a trasferimento nella sede di Viterbo potrà conservare « titolo », fino al 2001, al mantenimento dell'alloggio di servizio nella sede di Roma.*

*Per quanto attiene la riconfigurazione dell'Unità, disposta allo scopo di accentrare in un unico gruppo squadrone tutti i velivoli ad ala fissa dell'Esercito, ha determinato un incremento organico del « Tucano » pari al 125 per cento (e non al 150 per cento). Tale incremento sarà ridotto con la radiazione dal servizio della linea di volo SM 1019.*

*In merito agli aeroporti, lo scalo dell'Urbe di Roma è attualmente utilizzato dall'Aviazione Civile (CIVILAVIA), da un nucleo stralcio dell'Aeronautica Militare e dal 28° gruppo squadroni AVES « Tucano ». In tale contesto l'operatività del reparto dell'Esercito risulta fortemente condizionata sia dalla mancanza di spazi, sia da una situazione infrastrutturale precaria che incide negativamente sulla sicurezza delle attività connesse con il volo e che contrasta con le norme in vigore in materia di antinfortunistica. Gli interventi volti a garantire il superamento di tale situazione sono stati spesso fortemente contrastati da CIVILAVIA, in quanto ritenuti non in linea con i programmi di sviluppo dello scalo aeroportuale romano.*

*A ciò va aggiunta l'imminente soppressione del nucleo stralcio dell'Aeronautica Militare che, al momento, provvede al sostegno logistico (servizio mensa) del reparto di volo dell'AVES.*

*Tali motivi impongono, quindi, l'abbandono dell'aeroporto dell'« Urbe » a favore dell'aeroporto « Fabbri » di Viterbo, attualmente oggetto di un consistente programma di potenziamento infrastrutturale che prevede, tra l'altro, la realizzazione di un'ideale pista in asfalto e di un nuovo Hangar per il ricovero degli aerei.*

*In considerazione dei tempi necessari per la realizzazione delle opere indicate ed al fine di creare i presupposti per un rapido raggiungimento della piena operatività del reparto di volo, sono stati attuati provvedimenti « tampone », tra i quali l'installazione dei « container » citati nell'interrogazione, ritenuti comunque idonei a soddisfare le sole esigenze contingenti.*

*In ultimo, dal punto di vista addestrativo/operativo, poiché esiste un temporaneo problema, comune ad altri aeroporti militari, di abilitazione al traffico strumentale e notturno, sono in corso le opportune verifiche volte a ripristinare la preesistente abilitazione.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

ASCIERTO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il demanio militare possiede nella provincia di Treviso alcune caserme dismesse che si accingerebbe a cedere a istituzioni ignorando del tutto le esigenze emergenti e pressanti delle istituzioni nazionali;

a parte i casi discutibili delle due grandi e centralissime caserme « Micca Colombo » e « Tommaso Salsa » che stanno per essere cedute al comune di Treviso, malgrado esse potrebbero più convenientemente essere utilizzate per soddisfare esigenze logistiche di altre istituzioni come la questura, ma soprattutto il comando provinciale carabinieri, ristretto in locali angusti, il caso più sorprendente per non dire scandaloso, è costituito dalla caserma dismessa Marras di Conegliano;

la caserma Marras ben si presterebbe per ospitare la compagnia carabinieri;

al contrario detta caserma, secondo quanto risulta all'interrogante, starebbe per essere venduta al comune che vi sposterebbe la biblioteca pubblica, per trasformare in uffici di rappresentanza e sale convegni i locali recuperati da tale trasferimento;

l'assurdità di tale destinazione sta nel fatto che il demanio pubblico dall'operazione non trarrebbe neppure un adeguato beneficio economico;

infatti, il prezzo che il comune si accingerebbe a pagare per la caserma Marras è di due miliardi e settecento milioni, che corrisponde a meno della metà del valore di mercato;

ciò che meraviglia è che la stima di tale prezioso e centralissimo bene immobile, sebbene « sotto misura », sia stata accettata dal Ministro della difesa;

il demanio pubblico da una parte, accetta di incassare una somma ridicola, dall'altra parte, non potrà fare a meno di occuparsi della sistemazione logistica della compagnia carabinieri che, come detto, potrebbe trovare adeguata soluzione ai suoi bisogni se semplicemente potesse essere, come appare fin troppo logico e giusto che sia, portata nei locali della caserma Marras —:

se il Ministro sia a conoscenza delle predette situazioni;

se risulti vero che la stima della caserma è stata operata da un notissimo professionista, ex parlamentare DC e appartenente alla segreteria del Ministro Bernini;

se non intenda promuovere iniziative volte ad assicurare che gli uffici competenti, nel porsi in generale il problema della dismissione degli immobili demaniali militari, provvedano prioritariamente a esaminare e soddisfare le esigenze logistiche che affliggono il ministero della difesa;

se, in tale ottica, non ritenga di dover disporre che la caserma Marras di Conegliano venga più opportunamente e convenientemente destinata a risolvere final-

mente le esigenze logistiche della compagnia carabinieri. (4-25783)

RISPOSTA. — *Per corrispondere alle particolari esigenze logistiche dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri, la Difesa ha recentemente destinato all'Arma diverse infrastrutture, quali:*

*la Caserma « Toti Bergamas » di Gradisca d'Isonzo (GO);*

*la Caserma « D'Incau » di Ugovizza (UD);*

*la Caserma « Guccione » di Caltanissetta;*

*la Caserma « Montezemolo » di Palmanova (UD);*

*il complesso « Consilium Decem » di Venezia Lido;*

*nonché:*

*un'aliquota della Caserma « De Cobelli » di Brunico (BZ);*

*un'aliquota della Caserma « Del Fante » di Gorizia;*

*n. 4 alloggi in Silandro;*

*un'area dell'ex piazza d'Armi di Rovigo;*

*una casermetta alloggi a Castelnuovo del Garda (VR).*

*Nel caso specifico, relativo alle tre caserme della provincia di Trento (« Micca Colombo », « Tommaso Salsa » e « Marras »), l'Arma dei Carabinieri ha manifestato solamente un generico interessamento a titolo ricognitivo e non una precisa richiesta di interesse ad un eventuale utilizzo della struttura.*

*Per la Caserma « Micca Colombo » tale interessamento è stato tuttavia espresso tardivamente, quando le trattative con il Comune di Treviso e la Fondazione Cassamarca, per esigenze connesse con l'istituzione in Treviso di due facoltà distaccate delle Università di Padova e Venezia, erano giunte già a uno stadio molto avanzato.*

*Per la Caserma « Tommaso Salsa », invece, non sussiste alcuna determinazione della Difesa, né si sono avuti contatti con altri Enti, in quanto la struttura è tuttora utilizzata dall'Amministrazione per soddisfare esigenze logistiche dei reparti di stanza nelle regioni del Nord-Est d'Italia.*

*Infine, per la Caserma « Marras » è in corso la procedura per la vendita ad asta pubblica dell'infrastruttura, nell'ambito del programma di dismissione dei beni immobili della Difesa. Il Comune di Conegliano (TV), ove è ubicata l'infrastruttura stessa, ha recentemente confermato (aprile 1999) l'interesse all'acquisizione dell'intero immobile.*

*In ordine alla determinazione della stima del valore della Caserma « Marras », posto a base d'asta, essa è stata effettuata dalla società CONSAP e considerata congrua dalla Commissione interministeriale prevista dalla Legge n. 662/96. D'altra parte, detta stima è risultata sostanzialmente corrispondente a quella effettuata dall'Ufficio Tecnico Erariale di Treviso.*

*Per la determinazione del valore di mercato dell'immobile in questione gli Enti suddetti hanno tenuto conto della consistenza, dello stato di conservazione, dei vincoli esistenti e dei pesanti oneri finanziari necessari per la sua ristrutturazione.*

*In conclusione, si conferma come la Difesa non soltanto tenga nella massima considerazione le esigenze dell'Arma dei Carabinieri, comprese quelle di sistemazione logistica dei suoi Comandi e Reparti, ma con la propria azione amministrativa persegua prioritariamente la realizzazione dell'interesse pubblico.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

BECCHETTI. — *Al Ministro per la difesa. — Per sapere — premesso che:*

*nella prima decade di luglio 1999 presso l'aeroporto di Furbara è accaduto un gravissimo episodio di violenza da parte di taluni militari a danno di una recluta da poco destinata a quell'ente;*

*il rituale grottesco della pretesa dei cosiddetti « nonni » che una « recluta » pu-*

lisse i loro escrementi deliberatamente fatti in un luogo ben preciso per far sentire il rozzo peso della situazione, si è ripetuto anche questa volta ed al rifiuto del giovane, la recluta Pierotti, i cosiddetti nonni lo hanno investito con calci e pugni tanto da costringerlo al ricovero presso l'Ospedale militare del Celio, con gravi contusioni al corpo ed al setto nasale ed una prognosi di sette giorni;

nei giorni successivi all'evento altre intimidazioni ed interventi volti a spegnere la gravità dell'accaduto si sono ripetuti;

è da notare che la recluta aggredita ha mostrato grande senso di responsabilità non reagendo alla violenza, pur essendo una « cintura nera » di karate —:

cosa intenda fare il Ministro nel caso segnalato ed in genere quali iniziative siano state prese per il ripetersi degli episodi che tanto discredito danno all'istituzione militare, essendo ormai sconfinati dal cameratismo alla violenza pura.

(4-24960)

**RISPOSTA.** — *I responsabili degli episodi segnalati dall'interrogante sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria Militare dal Comando del Distaccamento Aeroportuale di Furbara.*

*In merito alle iniziative poste in essere dall'Amministrazione per evitare il ripetersi di episodi analoghi, si evidenzia che già dal maggio 1998 è stato istituito presso lo Stato Maggiore della Difesa un « Osservatorio permanente sul nonnismo » con il compito di monitoraggio, elaborazione e analisi di tutte le informazioni relative a casi di « nonnismo » verificatisi nell'ambito delle Forze Armate. Più specificamente, l'attenzione delle indagini è stata estesa alle condizioni oggettive che possano favorire o facilitare il fenomeno, per potenziare ulteriormente le azioni di contrasto già in atto. Inoltre è stato istituito un apposito numero verde dedicato alla segnalazione di episodi configurabili come « atti di nonnismo ».*

*Quasi contestualmente all'istituzione dell'Osservatorio è stato affidato (aprile 1998) ad una Commissione di esperti l'in-*

*carico di approfondire le problematiche legate al « nonnismo » in tutti i suoi molteplici aspetti, analizzando e valutando l'efficacia delle misure preventive e repressive già in atto nelle Forze Armate. In questo ambito, il campo di indagine si è allargato alle problematiche più vaste del disadattamento dei giovani, in chiave sociale e psicosociale, ed alla qualità della vita nei reparti militari. Al termine dell'attività della Commissione (marzo 1999), lo Stato Maggiore dell'Esercito ha emanato una direttiva permanente, contenente precise disposizioni per combattere il fenomeno.*

*Inoltre, a seguito dell'incidente che ha coinvolto un militare del « Centro addestramento paracadutismo » di Pisa, il Ministro della Difesa ha tenuto una riunione (9 settembre 1999) con i massimi vertici militari delle tre Forze Armate.*

*Nel corso della riunione il Ministro ha ribadito le linee d'azione per combattere il « nonnismo » e che si possono sintetizzare nell'impegno a:*

*garantire massimo spazio alle attività di informazione sulla tematica;*

*promuovere tutti gli interventi necessari per elevare la qualità dell'informazione e della vita nelle caserme;*

*agevolare e favorire il rapido inserimento dei giovani all'interno dei reparti;*

*curare la coscienza civica dei giovani alle armi;*

*incrementare l'attività di controllo specie nelle ore notturne e nei fine settimana;*

*intensificare i programmi di formazione culturale e professionale sia individuali che di gruppo;*

*reprimere ogni episodio di sopraffazione con provvedimenti adeguati e tempestivi.*

*Si segnala, in ultimo, che presso il Dicastero è stato costituito un Gruppo di lavoro con il compito di formulare proposte per le modifiche da apportare al codice penale militare di pace sia sotto l'aspetto*

della perseguibilità, a querela di parte, dei reati contro la persona, sia per quanto riguarda l'eventuale previsione di specifiche circostanze aggravanti.

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

BIONDI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

con decisione 22 dicembre 1981 la Suprema Corte di cassazione ha riconosciuto che compete al sistema bancario il rimborso delle spese dallo stesso sopportate in evasione di richieste di documentazione inoltrate dall'Autorità giudiziaria;

il ministero di grazia e giustizia ha riconosciuto spettare il diritto in questione a favore delle poste ed a proposito di analoga fattispecie;

il sistema bancario sostiene annualmente una spesa, per il servizio accennato, di alcune centinaia di miliardi —:

se, al fine di uniformare quanto più possibile il comportamento degli uffici giudiziari, non intenda emanare una circolare che esplicitamente riconosca il diritto *de quo* al sistema bancario. (4-21877)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione citata, si comunica che è stata interessata la competente Direzione Generale degli Affari Civili la quale ha in proposito riferito che inizialmente, con nota diretta all'Ente Poste Italiane, aveva ritenuto fondata la richiesta degli istituti di credito ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per ottemperare alle richieste di informazioni rivolte all'Autorità Giudiziaria, anche se non erano stati segnalati i criteri sulla cui base determinare l'entità dei rimborsi.

Successivamente, a seguito di riesame della identica questione, sollevata da altri istituti di credito, la predetta Direzione Generale, per le motivazioni di seguito esposte, ha ritenuto di mutare il proprio convincimento, ritenendo che non debbano essere rimborsate le spese, sostenute dai destina-

tari dell'ordine di esibizione di atti, per dare esecuzione a tali provvedimenti.

Invero, la Seconda sezione penale della Corte di Cassazione (sent. 22.12.1981, in Giust. Pen. 1983, III, 640), con riferimento all'articolo 340 c.p.p. abrogato, ha affermato che nel più ampio potere di sequestro attribuito dal citato articolo 340 va compreso il « minus » rappresentato dal potere di chiedere informazioni alla banca e di ordinare l'esibizione di atti, concludendo poi che gli istituti di credito sono da considerare collaboratori del giudice, al pari di periti, interpreti e testimoni, e che gli stessi vanno, pertanto, rimborsati delle spese sopportate nell'adempimento dell'ordine.

Con la detta sentenza è stato poi affermato che tali spese rientrano nella previsione dell'articolo 1 n. 8 R.D. 23 dicembre 1865, n. 2701 poiché questo ricomprende, nelle spese di giustizia in materia penale, quelle straordinarie ed impreviste che si incontrano nell'ambito di una istruzione penale.

La decisione di cui si è detto, se ha trovato successive conferme (Cass. VI, 20.5.1987, n. 771; si veda anche per l'individuazione del fondamento normativo dell'ordine di esibizione nell'articolo 342 c.p.p. abrogato Cass., VI, 7.2.1985, in Cass. pen. 1985, p.2292) quanto al « minus » che rispetto al sequestro di atti ritenuti rilevanti, costituiscono le richieste di informazioni e/o l'ordine di esibizione di atti, non ha poi trovato ulteriore conferma in ordine al riconoscimento a favore dell'istituto di credito del diritto al rimborso delle spese sostenute per fornire le informazioni e/o gli atti richiesti.

In siffatta situazione, permangono dubbi fondati sulla possibilità di una generalizzata applicazione del principio sancito dalla Corte di cassazione con l'unica sentenza del 1981, onde sembrerebbe giustificabile, in linea di principio, la permanenza in capo alla banca degli oneri economici sopportati per ottemperare all'ordine dell'autorità giudiziaria.

In particolare, perplessità suscita il riferimento (contenuto nella citata sentenza 22.12.1981) all'articolo 1 n. 8 del R.D. 23.12.1865, n. 2701, poiché tale norma at-

tiene alle « spese straordinarie ed imprevedute » che possano « essere richieste dalla procedura nelle istruzioni penali ».

L'ordine di esibizione è, invece, un mezzo di acquisizione della prova ordinariamente previsto dalla legge ed esso comporta necessariamente degli oneri a carico del destinatario: non può ritenersi, quindi, che tali spese abbiano carattere straordinario.

Fra queste, infatti, rientrano — a norma dell'articolo 109 della Tariffa penale — le spese appunto straordinarie e non previste che possono essere fatte solo con l'autorizzazione motivata del giudice che procede, sotto la sua personale responsabilità e con l'onere di informarne immediatamente il Ministero della giustizia. Tra queste vi sono poi quelle di stampa di atti giudiziari nei casi previsti dall'articolo 110 della Tariffa.

Si osserva, in ultimo, che l'articolo 23 cost. consente alla legge di imporre prestazioni di carattere personale; pertanto, considerata la evidente finalità pubblica a tutela di interessi essenziali della collettività, che l'ordine di esibizione mira a soddisfare, può ben ammettersi che il destinatario debba compiere un'attività subendone gli oneri.

Si consideri, inoltre, che la costruzione teorica dell'istituto dell'ordine di esibizione, compiuta dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riferimento al codice abrogato conserva piena validità anche con riferimento alla vigente normativa.

Si riteneva (come già detto) che la richiesta di informazioni su atti e documenti coperti da segreto bancario rientrasse implicitamente nella facoltà di esame di cui al secondo comma dell'articolo 340 c.p.p. abrogato. In caso di rifiuto da parte della banca, detta disposizione consentiva di procedere a perquisizione e sequestro.

Attualmente, l'articolo 255 c.p.p. consente, in generale, il sequestro presso banche, mentre la facoltà di esame, con conseguente perquisizione e sequestro in caso di rifiuto, è prevista dall'articolo 248, 2° co. c.p.p.

Ancora oggi, quindi, resta consentito all'autorità giudiziaria non far subito ricorso al sequestro per conseguire informazioni che ritenga necessarie.

La richiesta di informazioni e/o di produzione di atti rappresenta una misura certamente meno dannosa per il destinatario, anche sotto il profilo dell'immagine, di un provvedimento di sequestro, posto che la banca conserva la disponibilità di tutti gli atti e documenti (che può infatti consegnare all'autorità anche in copia) e non subisce alcun ritardo o disfunzione nell'esercizio della sua attività.

Se, invece, la banca non ottempera all'ordine di esibizione, salva la possibilità di ravvisare responsabilità penali ex articolo 650 c.p. a carico dei dirigenti dell'istituto di credito, l'autorità giudiziaria può procedere a perquisizione e sequestro sottraendo alla disponibilità della banca i documenti di cui aveva chiesto l'esibizione.

In tal caso, la banca, se volesse utilizzare tali documenti per continuare la sua attività, avrebbe l'onere di chiedere, ex articolo 116 c.p.p., al giudice o al P.M., l'autorizzazione al rilascio delle copie.

Non appare, quindi, condivisibile l'affermazione che anche la banca, come i periti, i consulenti, i custodi ed i testimoni, sia un collaboratore del giudice ed abbia, per tal motivo, diritto ad un rimborso delle spese: in primo luogo perché difetta del tutto una specifica normativa, prevista invece negli altri casi; in secondo luogo perché l'attività che la banca compie per ottemperare all'ordine è in realtà svolta essenzialmente nell'interesse della banca medesima che, in difetto, si vedrebbe privata, attraverso il sequestro, della disponibilità dei documenti.

È stato infine rappresentato che l'anzidetta Direzione generale ha risposto nel senso sopra esposto a diversi quesiti posti dagli uffici giudiziari concernenti la materia in questione.

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

BONATO. — Al Ministro dell'ambiente. — Per sapere — premesso che:

un recente rilevamento dei tecnici del Consorzio Venezia Nuova, che opera nell'exdiscarica di San Giuliano-Campalto (Venezia) per interventi di bonifica, ha

scoperto livelli di radioattività superiori anche di otto volte il livello medio del territorio, dovuti — secondo il loro parere — ai processi chimici dei fosfogessi di scarto delle lavorazioni industriali, sotterrati abusivamente nell'area;

ci risulta che la pericolosa situazione di Campalto-San Giuliano sia ora oggetto di indagine anche dei tecnici dell'Anpa, recatisi il 16 febbraio 1998 sul posto;

la discarica abusiva rientra (assieme ad ulteriori 17 siti di scarico industriale abusivo disseminati in tutto il territorio provinciale) nell'inchiesta giudiziaria della procura della Repubblica di Venezia, avviata dal Pm Felice Casson, il quale ha ipotizzato l'accusa di disastro ambientale, avvelenamento delle acque, adulterazione di sostanze alimentari, a carico di 24 *ex-dirigenti* ed *ex-presidenti* di Montedison-Enichem;

la legge n. 366 del 5 marzo 1963, all'articolo 10 dispone: « [00dd] vietato scaricare e disperdere in qualsiasi modo rifiuti e sostanze che possano inquinare le acque della laguna.... »

fin dagli anni settanta vi sono state denunce circostanziate da parte del « Comitato di lotta contro le lavorazioni nocive », attraverso i suoi fogli di informazione, vagliati da polizia e procure, perché sospettati nel clima di quegli anni di eversione politica, senza che a questo facesse seguito un'indagine giudiziaria, nel merito del disastro ambientale che si stava effettivamente consumando;

un vigile urbano in servizio a metà degli anni settanta ha recentemente raccontato di aver presentato rapporto nel 1973 alla procura, in merito all'area di San Giuliano-Campalto, con cui denunciava il grado altissimo di inquinamento;

l'attuale intervento del consorzio Venezia Nuova è l'ultimo di una serie di aderenti da parte di commissioni di carattere pubblico o privato avviata sin dal 1982, senza che sia mai emersa una pericolosità così drammatica;

la situazione è stata denunciata con interrogazione parlamentare nel 1993 dall'onorevole Gianfranco Bettin, il quale ha depositato contemporaneamente esposto alla procura della Repubblica di Venezia;

nell'ottobre 1993 l'assessorato all'ecologia della provincia di Venezia ha effettuato una indagine dettagliata sul territorio veneziano, individuando oltre trecento siti di scarico industriale abusivo, di cui 18 gravissimi, senza che nessun tecnico presupponesse però l'esistenza dei livelli radioattivi, né che alcun Ente competente intervenisse con determinazione;

secondo alcune stime sarebbero stati prodotti gessi da acido fluoridrico (incriminati ora per i livelli radioattivi) pari ad una quantità di quattrocentomila tonnellate annue e poi occultati nel territorio;

dall'indagine del 1993 dell'assessorato provinciale all'ecologia risulterebbe che:

a) le società Sava, Allumetal, Ammi avrebbero scaricato fino 1982, appena al largo del Lido di Venezia, circa 1600 tonnellate giornaliere di fanghi rossi;

b) le società Audiset, Agrimont e Monteflus fino al 1998 avrebbero scaricato quattromila tonnellate giornaliere di fanghi bianchi (fosfogessi e fluorogessi);

c) nelle acque della laguna sarebbero finite « direttamente e senza nessun trattamento fino alla metà degli anni settanta circa ventimilamila tonnellate annue di prodotti chimici vari (solventi clorurati, oligominerali cianuri, fluoruri, azoto ammoniacale, metalli pesanti...) con conseguenze dirette sulle acque e sui sedimenti, tanto che questi ultimi in alcune zone dei canali industriali sono talmente contaminati da essere considerati rifiuti tossico nocivi »;

d) in zona Malcontenta (Venezia) vi sarebbero ampie zone occupate da discariche autorizzate che raccolgono dal 1988 i gessi di scarto industriale;

a quali risultati siano pervenuti i tecnici e gli esperti dell'Anpa sulla discarica abusiva di San Giuliano-Campalto;

se ritenga opportuno far allargare l'indagine di produzione radioattiva a tutto il territorio veneziano e nelle aree lagunari interessate dagli scarichi industriali;

se allo stato delle attuali conoscenze la produzione radioattiva sia dovuta solo ai fosfogessi e ai fluorogessi o se altre tipologie di rifiuti industriali siano interessati;

quali interventi intenda operare per il controllo e la bonifica dei siti, il controllo della produzione di scarti industriali altamente inquinanti. (4-16203)

**RISPOSTA.** — *Con l'interrogazione indicata l'interrogante sottopone all'attenzione del Ministero dell'Ambiente la grave situazione ambientale in cui versa la discarica di Campalto San Giuliano. In merito si riferisce che, il Sindaco di Venezia ha emesso il 13 febbraio 1998 una ordinanza per:*

a) *mettere in stato di sicurezza il sito di Passo di Campalto mediante l'adozione di accorgimenti atti ad impedirne l'accesso all'area, l'asporto di vegetali, lo svolgimento di qualsiasi attività, la dispersione nell'atmosfera delle polveri del sito, l'apposizione di adeguata segnaletica;*

b) *far completare le indagini radiometriche;*

c) *predisporre il piano di bonifica o di confinamento dell'area.*

*Si ricorda, infatti che l'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 1997 impone al Comune di diffidare il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2 del medesimo articolo e, al successivo comma 9 dispone l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza del soggetto con obbligo di rivalsa garantito da privilegio reale.*

*Nel caso specifico, la Presidenza del Consiglio, il Ministro dell'Ambiente ed il Comune di Venezia si sono costituiti parte civile nel procedimento penale in corso a Venezia a carico di Cefis Eugenio più altri, che reca, tra le imputazioni, la realizzazione di discariche all'interno e in prossimità dell'insediamento produttivo di Porto Mar-*

*ghera in cui venivano abusivamente smaltiti, abbandonati scaricati, depositati e comunque stoccati rifiuti di vario genere e, in particolare, rifiuti speciali tossico nocivi che tra l'altro entravano o comunque potevano entrare in contatto con le falde idriche.*

*Con il nuovo decreto ministeriale, in corso di definizione verranno definite regole per gli scarichi civili e industriali in laguna, per evitare immissioni di sostanze pericolose.*

*Più in particolare, si riferisce che il Consorzio Venezia Nuova ha in corso una serie di indagini mirate all'acquisizione di dati a supporto della progettazione esecutiva di interventi di sistemazione ambientale della zona di barena in località Passo a Campalto (Venezia). Tali attività sono svolte su incarico del Magistrato delle acque di Venezia. Le indagini effettuate hanno evidenziato, in un'area di circa 7.000 mq., utilizzata per il deposito di fosfogessi, la presenza di valori di rateo di dose gamma in aria (da 1 m dal suolo) compresi fra 3 e 7 volte il fondo ambientale.*

*Per meglio definire il rischio radiologico l'ANPA e l'ARPA del Veneto hanno provveduto ad effettuare nella zona interessata una indagine mirata, che ha rilevato nell'area della discarica, che la presenza dei fosfogessi non comportano un aumento significativo dell'esposizione della popolazione, ferma restando la necessità di approfondire le valutazioni ai fini della bonifica.*

*Nelle altre matrici ambientali (vegetazione, alghe e sedimenti) provenienti dalle aree più prossime alla discarica (barena) e dalla laguna, i dati relativi alle concentrazioni di radioelementi mostrano più evidenti processi di erosione dalla discarica alla barena e di minor rilevanza dalla barena alla laguna.*

*Considerata la carenza di dati necessari ad una stima dell'impatto determinato dai numerosi impianti di produzione di acidi fosforici operanti nell'Alto Adriatico, l'ANPA e l'ARPA del Veneto hanno in programma di avviare nell'anno in corso un'indagine allargata a tutto il territorio veneziano interessato dalle discariche di fosfogesso e alle aree della laguna di Venezia interessate dagli scarichi degli impianti che producono e/o hanno prodotto acido fosforico e fertilizzanti a base di fosforo.*

Le attività permetteranno inoltre la progettazione di una rete di monitoraggio ambientale per l'individuazione di eventuali accumuli di radionuclidi naturali nei diversi comparti ambientali.

È presumibile, infatti, che diverse tipologie di rifiuti provenienti da altrettante attività produttive possano contenere radionuclidi e/o sostanze tossiche e che queste siano state disseminate nel territorio veneziano. Tali sostanze, inoltre, per effetto dei complessi processi biochimici che avvengono naturalmente nell'ambiente possono integrarsi nell'ecosistema, con la possibilità di entrare nella catena alimentare. Si pensi ad esempio alle risorser ittiche di provenienza lagunare o del mare limitrofo che per le sue caratteristiche geo-morfologiche (basso fondale, assenza di correnti ecc.) non ha capacità autorigenerative o diluenti in considerazione dell'esigua massa d'acqua presente.

Per quanto riguarda le altre tipologie industriali che possono portare ad un incremento del fondo ambientale, allo stato attuale delle conoscenze sono interessate le industrie della ceramica, delle costruzioni, del vetro, metallurgica, chimica, di energia elettrica.

Al riguardo, per una precisa individuazione dell'impatto di queste tipologie industriali, è necessario far presente che la direttiva 96/29 della Comunità Europea da attuarsi entro il 13.5.2000, prevede che gli Stati membri individuino le attività lavorative, che possano aumentare in modo significativo le esposizioni della popolazione e dei lavoratori, e le misure di radioprotezione da adottare. Il recepimento di tale direttiva in Italia, richiederà una ricognizione mirata delle attività lavorative sul territorio nazionale.

La Giunta Regionale Veneto sta altresì predisponendo il Piano generale di bonifica dei siti inquinati, che individua l'intera area di Porto Marghera come zona oggetto di scarichi abusivi di rifiuti.

Una volta redatto il Piano, sarà possibile quantificare sia pure in via approssimativa, i costi da sostenere per la bonifica del sito in questione.

Poiché si configurano elementi con profili di grave danno ambientale il Ministero procederà ai sensi dell'articolo 18 legge 349/86 ai fini del risarcimento.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente: Valerio Calzolaio.

CENTO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che:

i detenuti di Rebibbia hanno denunciato la ripresa di metodi e intimidazioni all'interno del carcere, in parte illegittimi e che comunque non aiutano lo sviluppo di un clima di dialogo con l'amministrazione penitenziaria;

nelle ultime settimane molti detenuti sono stati sottoposti ad analisi urinarie per verificare l'eventuale assunzione di droghe;

i familiari degli stessi, anche donne anziane e giovani mogli, prima dei colloqui, sono costretti a subire umilianti perquisizioni totali;

il problema della diffusione delle droghe all'interno delle carceri passa raramente nel rapporto tra detenuti e familiari al momento dei colloqui, e ha invece numerosi altri canali di diffusione sui quali sarebbe utile indirizzare i controlli e le verifiche;

Rebibbia è considerato un carcere modello in Italia ed è quindi incomprensibile questo ritorno a metodi illegittimi e intimidatori rivolti genericamente contro i detenuti e i loro familiari —:

quali iniziative intenda intraprendere per verificare se quanto denunciato dai detenuti sia vero e per porre fine all'utilizzo di questi metodi indiscriminati e umilianti;

quali iniziative intenda intraprendere per un efficace recupero dei tossicodipendenti nel penitenziario di Rebibbia e per verificare eventuali canali di ingresso e spaccio di droghe all'interno del carcere.

(4-25144)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione citata, si rappresenta che sono state chieste — per il tramite del competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria — dettagliate notizie alla Direzione della Casa Circondariale di Roma-Rebibbia. Quest'ultima ha in proposito evidenziato di avere impartito con ordini di servizio le necessarie disposizioni atte a prevenire ed impedire l'ingresso di sostanze stupefacenti nell'istituto penitenziario.*

*Relativamente alla questione sollevata dall'interrogante circa la sottoposizione alle analisi urinarie dei detenuti per verificare l'eventuale assunzione di droghe, la predetta Direzione ha dato atto di aver disposto, con comunicazione di servizio del 17.5.1999, che il prelievo delle urine al fine della ricerca dei cataboliti debba essere effettuato nei confronti di quei detenuti che, a seguito di osservazione diretta, mostrino di aver assunto sostanze ad effetto stupefacente e sempreché comunque gli interessati non rifiutino di sottoporsi al prelievo in questione.*

*Sulla questione dei controlli ai familiari dei detenuti, la Direzione dell'anzidetta Casa Circondariale ha evidenziato come non risponda al vero che prima dei colloqui i familiari vengano sottoposti a umilianti perquisizioni totali, atteso che il controllo effettuato viene eseguito con il solo metal-detector manuale.*

*Per quanto concerne l'assistenza dei detenuti tossicodipendenti, si rappresenta che l'istituto di Rebibbia Nuovo Complesso è convenzionato con il S.E.R.T. Quest'ultimo provvede alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti d'intesa con i presidi sanitari dell'istituto, ex articolo 96 decreto del Presidente della Repubblica 309/1990.*

*Le modalità e i tempi della disassuefazione dalla sostanza stupefacente del detenuto tossicodipendente sono individuati dal S.E.R.T., che definisce, gestisce e valuta l'andamento dei programmi di disintossicazione, mentre i Centri di Servizio Sociale seguono l'andamento complessivo dell'inserimento sociale del detenuto.*

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

**CENTO.** — *Al Ministro per la funzione pubblica. — Per sapere — premesso che:*

*nelle giornate dall'8 all'11 novembre 1999 il ministero per la funzione pubblica svolgerà, nella struttura dell'Hotel Erfige in via Aurelia (Roma), un concorso pubblico nazionale;*

*nei mesi scorsi, anche a seguito delle proteste dei cittadini del quartiere Aurelio e alle iniziative del comune e della circoscrizione proprio il Ministro per la funzione pubblica si era impegnato a far svolgere i concorsi pubblici nazionali di ministeri e enti pubblici in sedi decentrate;*

*è stata individuata, e già utilizzata, presso il centro della protezione civile a Castelnuovo di Porto una nuova sede per lo svolgimento dei concorsi nazionali, sede meno disagiata per i candidati ammessi alle prove e con un minore impatto ambientale e sociale nella vita cittadina;*

*questo nuovo concorso previsto per novembre rischia di creare forti disagi al quartiere Aurelio anche perché è in concomitanza con la fase finale dei lavori nei cantieri del Giubileo —:*

*se non ritenga utile spostare lo svolgimento del concorso dall'Hotel Erfige o in più sedi decentrate o presso il centro della protezione civile di Castelnuovo di Porto;*

*quali siano i motivi che hanno indotto lo stesso ministero a contraddire la propria decisione sullo svolgimento dei concorsi pubblici nazionali all'Hotel Erfige annunciata più di un anno fa. (4-26232)*

**RISPOSTA.** — *In relazione alle osservazioni formulate dall'interrogante si comunica che le prove selettive del concorso in parola si sono svolte con la partecipazione di un numero limitato di concorrenti per la zona di Roma.*

*Il Dipartimento della funzione pubblica si è fatto promotore negli ultimi anni della utilizzazione del centro di Castelnuovo di Porto, in alternativa ad altre sedi nella Capitale, quando il numero dei candidati rendeva opportuno reperire sedi decentrate.*

*Le prove selettive del corso-concorso per gli enti locali del Mezzogiorno, si sono svolte all'hotel Ergife, anche per difficoltà di acquisire in tempo utile la disponibilità del centro di Castelnuovo.*

*Infatti prevedendo la partecipazione complessiva di circa 17.000 candidati, le prove selettive sono state svolte in diverse città del sud Italia.*

*Pertanto l'afflusso è stato regolamentato in linea con le raccomandazioni che il Comune di Roma ha rivolto agli operatori responsabili della gestione di prove preselettive automatizzate.*

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

**CIMADORO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:*

*sono ormai anni che si protraggono i lavori di completamento della circonvallazione sud della città di Bergamo;*

*in particolare il mancato completamento presso lo snodo di Treviolo (Bergamo) provoca enormi disagi quotidiani agli automobilisti in un territorio densamente popolato dove gli animi sono già esasperati dal continuo intasamento delle grandi arterie di comunicazione che collegano l'intera bergamasca con la cintura milanese;*

*malgrado ripetuti inviti non è dato sapere dall'ente appaltatore (Anas) una pressoché attendibile notizia sulla consegna certa e definitiva dell'intera circonvallazione —:*

*quali provvedimenti intenda adottare per garantire l'ultimazione dei lavori in corso, se sia in grado di dare risposte certe sulla definitiva conclusione dell'opera viaria, certezza che da sola, in questo momento, potrebbe arrestare la continua e preoccupante sfiducia che i cittadini di questi territori nutrono nei confronti di istituzioni dalle quali non si sentono adeguatamente tutelati.* (4-13745)

**RISPOSTA.** — *In merito alla interrogazione in esame, l'Ente Nazionale per le Strade comunica che l'asse interurbano di Bergamo e lo svincolo di Treviolo sono stati aperti al traffico in data 19 settembre c.a.*

*La presenza di sottoservizi da rimuovere e lo svolgimento dei lavori all'interno dell'area urbana — con la necessità quindi di eseguire gli stessi con la soggezione del traffico — avevano in effetti determinato un lieve ritardo rispetto ai tempi di ultimazione previsti.*

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: Antonio Barbone.

**DANIELI e SCOZZARI.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e di grazia e giustizia. — Per sapere — considerato che:*

*in data 25 febbraio 1998 è stato stipulato un accordo sindacale, tra il Banco di Sicilia e le più rappresentative organizzazioni dei lavoratori, sul tema del personale in esubero presso il suddetto Istituto di Credito;*

*nel testo del suaccennato accordo si rinnovano precise indicazioni con riguardo al trattamento pensionistico ed alle percentuali (calcolate sulla base delle spettanze ordinarie, lo stipendio) spettanti ai singoli dipendenti che avanzino richiesta di pensionamento entro il termine fissato del 16 marzo 1998;*

*è nel diritto di ogni dipendente interessato ad usufruire del sistema di incentivi all'esodo descritto nell'accordo, di richiedere un prospetto analitico indicante gli anni di anzianità contributiva complessivamente maturati, il periodo mancante alla maturazione del diritto alla pensione, il periodo mancante all'accesso alla pensione, l'indennità di accompagnamento mensile al lordo e al netto, oltre che il trattamento di fine rapporto calcolato al 31 gennaio del 1998;*

*nella copia dell'accordo fornito ai dipendenti è indicato un numero telefonico*

valido per chiamate dall'esterno, utile — secondo le indicazioni — alla richiesta di chiarimenti di ordine generale sull'accordo e a concrete delucidazioni sul trattamento effettivo da corrispondere ai futuri pensionati: tale numero telefonico (091 6083996) non corrisponde ad alcun impiegato, funzionario o dirigente, suonando esso a vuoto, e il numero telefonico (impropriamente ribattezzato « numero verde ») è un altro (091 6085012), e — trattandosi di un ordinario numero interno del Banco di Sicilia (corrispondente ad una sola linea urbana) — risulta costantemente occupato, essendo elevatissimo (pari a circa 1.800 dipendenti) il numero dei dipendenti il cui esodo dovrebbe avvenire entro il 16 marzo, e probabilmente ancora più elevato il numero dei dipendenti interessati ad ulteriori chiarimenti circa il trattamento previdenziale contenuto nel testo dell'accordo;

di fronte all'impossibilità di contattare telefonicamente il cosiddetto « numero verde », i dipendenti si trovano costretti a rivolgere altrove le loro richieste, e legittimamente all'Ufficio preposto al trattamento delle questioni relative al pensionamento, ovvero al Servizio Personale, e che a tale Ufficio rispondono che « non è che non sanno, ma non devono sapere nulla », indicando al chiamante di rivolgersi al cosiddetto « numero verde », il solo abilitato a fornire informazioni;

all'ingresso dell'edificio, sito in piazzale Ungheria a Palermo, dove ha sede il Servizio Personale, viene recisamente negato l'accesso ai dipendenti legittimamente interessati ad ottenere le necessarie informazioni, altrimenti indisponibili;

dai prospetti effettivamente forniti ai dipendenti risultano diverse incongruenze (alcune delle quali in contraddizione con il testo dell'accordo sindacale), aventi pesanti ricadute effettive sul trattamento previdenziale e sul calcolo del TFR da corrispondere ai futuri pensionati, e che in merito a queste incongruenze i dipendenti hanno il diritto di chiedere tutti i necessari chiarimenti e di avanzare eventuali obiezioni prima di aderire;

per coloro i quali, prima dell'assunzione da parte del Banco di Sicilia (e se questa è avvenuta prima del 1974), hanno svolto altre attività, per le quali sono stati versati i relativi contributi all'Inps, o hanno prestato servizio militare (in forma ordinaria, volontaria, in forma semplice o come allievo ufficiale di complemento, o hanno rafferma la leva), vige l'obbligo di inclusione dei suddetti periodi (di impiego o prestazione del servizio militare) nel calcolo del periodo di anzianità contributiva complessiva;

sulla titolarità a svolgere le attività connesse a tale obbligo, il Banco di Sicilia ha ritenuto di dovere aprire una sorta di contenzioso con l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps), dichiarando che proprio sull'Inps ricadono le attività connesse alla cosiddetta « integrazione » previdenziale;

l'Inps non ha riconosciuto come proprio l'obbligo a procedere, sostenendo che debba essere il Banco di Sicilia ad occuparsi di tutte le attività connesse (con l'ausilio, naturalmente, dell'Inps medesimo), e che per queste ragioni ha chiesto, anni fa (dopo la legge cosiddetta « Amato » e la trasformazione del Banco di Sicilia da Istituto di diritto pubblico in società per azioni), all'Avvocatura dello Stato di tutelare i propri interessi;

a distanza di anni dal ricorso dell'Inps all'Avvocatura dello Stato, non si ha notizia di alcuna concreta attività da parte di quest'ultima, ragione per la quale gravano esclusivamente sui dipendenti i danni provocati dalla permanenza della situazione attuale —:

quali immediate attività intendano porre in essere, nei confronti del consiglio d'amministrazione del Banco di Sicilia, al fine, anzitutto, di riaprire il termine-capestro del 16 marzo 1998 fissato per la presentazione delle domande di esodo volontario e di potenziare efficacemente i servizi d'informazione da rendere ai dipendenti;

quali immediate attività intendano porre in essere, nei confronti del consiglio

d'amministrazione del Banco di Sicilia, al fine di consentire la piena adesione dei trattamenti effettivi a quanto previsto dalla normativa generale in materia e dall'accordo stipulato in sede sindacale;

quali immediate attività intendano porre in essere al fine di accelerare le procedure legali richieste dall'Inps all'Avvocatura dello Stato per il definitivo chiarimento della questione della cosiddetta « integrazione » previdenziale. (4-16198)

**RISPOSTA.** — *Si risponde all'interrogazione citata, con la quale si chiede di conoscere quali misure si intendano adottare per agevolare l'esodo volontario da parte dei dipendenti del Banco di Sicilia e per dirimere una controversia in materia previdenziale tra i predetti dipendenti e l'INPS.*

*Al riguardo, premesso che le questioni prospettate attengono a materia rimessa all'autonomia decisionale dei competenti organi aziendali, nel rispetto della normativa vigente, si fa presente che la Banca d'Italia ha provveduto comunque ad interessare il Banco di Sicilia, il quale ha comunicato quanto segue.*

*Per quanto concerne la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di esodo volontario, superata la prima fase di difficoltà operativa relativa agli adempimenti connessi alle procedure di esodo, la Banca ha provveduto a potenziare il servizio di assistenza agli interessati ed, inoltre, ha prorogato al 20 marzo 1998 il termine di presentazione delle domande.*

*Per quanto riguarda la piena adesione dei trattamenti effettivi a quanto previsto dalla normativa generale ed all'accordo stipulato in sede sindacale, il Banco di Sicilia ha garantito la puntuale osservanza delle citate norme.*

*Con riferimento alla questione della integrazione previdenziale, allo stato attuale, nessuna controversia risulta pendente nei confronti dell'INPS o dell'Avvocatura di Stato.*

*L'Avvocatura menzionata nell'interrogazione, tuttavia, potrebbe essere non quella dello Stato, ma quella dell'INPS stessa; infatti, il predetto Istituto, con lettera del*

*17/3/1998 ha confermato, sulla base di un apposito parere della Avvocatura Centrale dell'Istituto stesso, che per il personale iscritto alla gestione speciale, di cui al Decreto legislativo n. 375 del 1990, i periodi di servizio militare, anche di leva, utili per la liquidazione di « pensioni miste » ai sensi dell'articolo 48 del Regio decreto 21 febbraio 1985, n. 70, e dell'articolo 5 della legge 31 dicembre 1907, n. 804 e successive modificazioni, non sono computabili ai fini del diritto a pensione con le norme dell'assicurazione generale obbligatoria.*

*Di tale situazione il Banco di Sicilia ha provveduto ad informare le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.*

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

**DELMASTRO DELLE VEDOVE.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

*la signora Linda Aboukhalil in Pasetti nata a Conakry (Guinea) il 6 ottobre 1972, ha inoltrato, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla legge, richiesta di cittadinanza italiana;*

*l'inoltro della detta richiesta è avvenuto tramite l'ambasciatore d'Italia in Guinea dottor Ranieri Fornari con telepresso 16 dicembre 1996, prot. 924 indirizzato a ministero degli affari esteri — Dgeas Uff. XIII e al ministero dell'interno — direzione generale dell'amministrazione generale e per gli affari del personale;*

*a tutt'oggi la signora Linda Aboukhalil in Pasetti non ha ricevuto comunicazione alcuna —:*

*per quale ragione non sia stata ancora concessa la cittadinanza italiana alla signora Aboukhalil benché la documentazione appaia completa e sussistano tutti i requisiti per la concessione della cittadinanza medesima. (4-14765)*

RISPOSTA. — *La cittadina guineana Linda Aboukhalil in Pasetti presentò nel novembre del 1996 domanda di concessione della cittadinanza italiana per aver contratto matrimonio con un cittadino italiano nel marzo di quello stesso anno.*

*La predetta domanda, corredata dalla documentazione di rito, venne inoltrata, tramite la nostra Rappresentanza diplomatica in Conakry, al competente Ministero dell'Interno italiano per l'istruzione della pratica e l'adozione del provvedimento.*

*Malgrado questo Ministero degli Esteri avesse comunicato il prescritto nulla osta al citato Ministero dell'Interno, questi non poté a suo tempo avviare l'iter del procedimento di concessione della cittadinanza in quanto, all'atto di presentazione della domanda in questione, non era ancora decorso il termine dei sei mesi di residenza in Italia della Signora Aboukhalil in Pasetti, previsto dall'articolo 5 della legge n. 91 del 5.2.92.*

*Comunque, attualmente la questione appare risolta in quanto la Signora Linda Aboukhalil in Pasetti risulta aver prestato giuramento di fedeltà alla Repubblica in data 24 maggio 1999 ed aver quindi acquistato la cittadinanza italiana dal giorno successivo.*

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: Rino Serri.

GRAMAZIO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e programmazione economica.*  
— Per sapere — premesso che:

il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è l'azionista al cento per cento dell'Enel e che nomina il consiglio di amministrazione della società;

il ministero dell'industria svolge compiti di vigilanza della società per la concessione dell'esercizio dell'energia elettrica —:

se risponda a verità che l'Enel abbia cambiato recentemente il proprio marchio;

quali siano state le ragioni per tale cambiamento, visto che il precedente marchio dell'Enel era già conosciuto e apprezzato;

quale sia stato il costo, che sembra particolarmente ingente, di tale innovazione;

se risponda a verità che l'individuazione del fornitore sia avvenuta senza alcuna gara;

se risponda a verità che l'importante lavoro sia stato affidato allo studio Bob Norda;

se sia vero che tale studio aveva già rapporti intensi in altre aziende con l'attuale responsabile dell'immagine e delle relazioni esterne dell'Enel;

quante siano le risorse finanziarie che l'Enel destina alle relazioni esterne;

con quali procedure vengono scelti i fornitori della società. (4-23117)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione indicata, concernente il cambiamento del marchio da parte dell'ENEL.*

*Nel 1998 l'ENEL ha ritenuto opportuno proporsi con un nuovo marchio che, attraverso una nuova forma grafica, ne esprime le caratteristiche e fosse facilmente coniugabile con i nuovi progetti e le nuove iniziative.*

*Per l'incarico di progettazione l'ENEL ha effettuato una gara fra 5 studi professionali giudicati idonei per l'espletamento dell'attività nell'ambito di quelli operanti in Italia.*

*Il lavoro è stato affidato allo studio di Bob Noorda, uno dei professionisti più affermati a livello europeo, con un compenso di 295.000.000.*

*Il progetto presentato è stato ritenuto il migliore da una commissione interna, le cui valutazioni sono state, peraltro, confermate da un'apposita indagine di gradimento del marchio commissionata alla società Eurisko.*

*Tutti i fornitori della società vengono scelti con procedure concorsuali, con iter previsto da un apposito regolamento interno dell'ENEL, e sono prescelti all'interno di un albo di ditte preselezionate.*

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

l'attuale Governo ha concesso ai dirigenti ministeriali aumenti stipendiali che arrivano al 35-40 per cento, con decorrenza dal gennaio 1996 (prevedendo circa due anni di arretrati); addirittura vi è chi si è visto aumentare lo stipendio annuo di ben 31 milioni di lire, circa tre milioni di lire in più al mese;

l'interrogante si chiede se questa maggioranza del Governo sia dovuta all'intento di ottenere maggiore disponibilità dei dirigenti dei ministeri verso gli atti dei vari ministri o se sia stata improvvisamente trovata una nuova fonte di ricchezza, ciò che lascerebbe intendere che sarebbero stati risanati i conti pubblici e ripianato il deficit e farebbe presupporre una diminuzione notevole della attuale pressione fiscale —:

se il Governo non ritenga giusto, anche per il principio di uguaglianza, concedere gli stessi aumenti a tutti i dipendenti (di qualsiasi categoria) statali, ministeriali e non, nonché ai docenti, in sostanza a tutti i dipendenti pubblici, e se, vista la grande ansia del Governo di concedere forti aumenti stipendiali, non ritenga di alleviare le sofferenze dei milioni di giovani disoccupati, concedendo loro uno stipendio, anche senza gli ultimi aumenti. (4-13216)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

*In relazione alle osservazioni formulate dall'interrogante si comunica che il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri, sottoscritto il 9 gennaio 1997, ha disciplinato il rapporto di lavoro della dirigenza statale in attuazione dei principi e criteri contenuti nel testo, allora vigente, del d.lgs. n. 29 del 1993.*

*In particolare si precisa che l'applicazione di alcuni istituti di carattere giuridico-economico, quali la retribuzione di posizione e la graduazione delle posizioni —*

*articolo 37 CCNL —, la retribuzione di risultato e il premio per la qualità della prestazione individuale — art. 40 CCNL — rientra nell'ambito dell'autonomia decisionale e della responsabilità gestionale riconosciuta alle singole amministrazioni dal d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni.*

*Inoltre è stato definito l'accordo quadro per il rinnovo delle aree di contrattazione della dirigenza ed è stata emanata una direttiva dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione dei contratti individuali della dirigenza, documenti che si allegano alla presente risposta (allegato in visione presso la Segreteria del Servizio Stenografia-Ufficio Assemblea).*

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

fino a quando il trattamento economico dei dipendenti pubblici dovrà essere così scandaloso, ingiusto, vergognoso;

come mai uno Stato retribuisca i propri dipendenti a seconda di dove prestino servizio, con differenze abissali: infatti vi è chi percepisce uno stipendio di 2 milioni al mese (docenti, ministeriali) e chi invece riesce a guadagnare 20, 30, 50 milioni al mese (dipendenti Rai, Enel, organi istituzionali e vari enti pubblici, nonché consigli regionali);

in nessun Paese del mondo esiste una diversità così marcata di trattamento economico, che varia a seconda che uno presti servizio in un ramo o in un altro della pubblica amministrazione, o di enti che si reggono con il denaro pubblico;

addirittura esiste l'omertà, il silenzio, vengono tenuti nascosti i trattamenti economici di pubblici dipendenti ben stipendiati, cosa da rabbrivire, che non trova riscontro in nessun Paese del mondo;

sino a quando questa situazione dovrà durare;

fino a quando dovranno esistere trattamenti economici marcatamente differenziati;

fino a quando dovranno esserci i privilegiati;

quale sia il ruolo del Governo su queste differenze di trattamento economico nel pubblico impiego e cosa si intenda fare per eliminare le vergognose differenze nella erogazione degli stipendi. (4-13641)

*RISPOSTA.* — Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.

*L'interrogante chiede di conoscere quali misure urgenti si intendono assumere per realizzare una effettiva perequazione tra le retribuzioni dei dipendenti pubblici.*

*Al riguardo si rappresenta che, in effetti, per quanto attiene al comparto dei ministeri, il trattamento economico del personale, già prima della stipulazione del primo contratto collettivo di tipo privatistico, presentava notevoli differenziazioni nella componente retributiva accessoria, differenziazioni determinate da una serie di disposizioni legislative, intervenute in tempi precedenti, che avevano favorito i dipendenti di alcuni ministeri.*

*Pertanto, in sede di definizione del primo Contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato in data 16.5.1995, l'ARAN si è adoperata, in adempimento di specifiche direttive in materia impartite dal Governo, al fine di eliminare il divario esistente. La procedura di perequazione delle retribuzioni in parola è stata avviata nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 72, co. 3, del decreto legislativo n. 29/93 e cioè da un lato, disapplicando tutte le disposizioni in base alle quali erano attribuiti al personale del comparto trattamenti accessori comunque denominati e, dall'altro, facendo salvi i trattamenti economici in godimento, aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità e continuità. Successivamente il d.lgs. n. 80/98 ha abrogato il citato comma 3 e la materia è stata*

*richiamata nel comma 3 dell'articolo 2 del medesimo d.lgs. n. 80/98.*

*Tale impegno si è tradotto nella formulazione, nell'ambito del contratto in parola, di un puntuale articolato, relativo alla retribuzione accessoria che, pur salvaguardando e conservando i trattamenti economici in atto presso le singole amministrazioni derivanti da specifiche disposizioni normative, ha cercato di riequilibrare, attraverso specifici interventi perequativi, la retribuzione accessoria non solo tra i ministeri ma anche all'interno degli stessi dicasteri.*

*In tale prospettiva, le quote di retribuzione aventi carattere fisso e continuativo sono state convertite nelle indennità di amministrazione i cui importi, erogati con cadenza mensile, sono indicati nelle tabelle annesse all'allegato B del CCNL, mentre le quote del vecchio trattamento accessorio prive delle suindicate connotazioni — quote variabili — in quanto legate alle prestazioni lavorative effettivamente rese, sono confluite nel fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi, istituito dall'articolo 36 del CCNL in gestione a ciascuna amministrazione.*

*Al fine di raggiungere gradualmente una perequazione economica tra dipendenti dei ministeri che già beneficiavano di indennità fisse e ricorrenti e quelli privi di tale emolumento accessorio o che ne beneficiavano in misura minore rispetto agli altri, con l'articolo 35 del CCNL è stato costituito il fondo per il riequilibrio della retribuzione accessoria fra i ministeri, alimentato con una parte dell'incremento retributivo contrattuale, che consente, a decorrere dal 1° dicembre 1995, l'erogazione di un'indennità mensile il cui importo è pari a circa lire 120.000 medie mensili, a partire dalla qualifica iniziale.*

*Detto importo in sede di rinnovo contrattuale del biennio economico 1996-97, è stato incrementato in misura percentuale maggiore rispetto alle somme destinate all'aumento delle indennità godute dai dipendenti dei ministeri « più ricchi » e ciò sempre allo scopo di attuare il processo di riequilibrio già avviato con il CCNL del 16.5.95.*

*A causa delle disponibilità economiche non sufficienti a soddisfare contestualmente le esigenze di incremento del trattamento economico complessivo del personale del comparto e quelle relative ad un sostanziale riequilibrio delle differenti retribuzioni accessorie godute dal personale in servizio nei vari ministeri, non è stato possibile, nel primo quadriennio contrattuale 1994-1997, procedere ad una più marcata perequazione di tali emolumenti.*

*Un ulteriore intervento perequativo dei trattamenti indennitari tra i diversi Ministeri è stato effettuato anche dal Contratto collettivo del comparto ministeri relativo al quadriennio 1998-2001, pubblicato sul supplemento ordinario n. 41 alla Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1999, che ha incrementato le indennità delle amministrazioni più sfavorite, sia pure in modo limitato a causa delle limitate risorse finanziarie a tal fine disponibili.*

*In sede contrattuale è stato, inoltre, avviato un significativo processo di ridefinizione e di riqualificazione del trattamento economico accessorio quale componente della retribuzione generale che porterà, nel corso delle successive tornate contrattuali, ad una progressiva parificazione del trattamento medesimo tra i dipendenti del comparto, compatibilmente con il vincolo determinante delle risorse economiche disponibili.*

*Per quanto attiene alle retribuzioni dei dipendenti di altri settori e dei Consiglieri regionali, richiamati dall'interrogante, si fa presente che la competenza è affidata ad altri Ministri.*

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

dopo cinquant'anni di libero accesso a tutti i giornalisti è stato vietato l'ingresso alla Sala stampa di Palazzo Chigi alle testate minori;

possono quindi avere accesso i giornalisti dei grandi giornali che, come si sa, fanno parte di grossi gruppi finanziari, industriali e dei grossi enti di Stato;

la stampa veramente libera e indipendente è costituita dalla piccola editoria, che risulta impossibile controllare, trattasi però di autentica voce di libertà;

dopo cinquanta anni di democrazia, il Governo delle sinistre, memore forse di quanto avveniva nei paesi dell'est, improvvisamente vieta l'accesso ai giornalisti delle testate minori —:

quale sia il motivo di tale scelta;

se il Governo non ritenga di violare la legge che stabilisce il diritto alle fonti per tutte le testate giornalistiche e per tutti gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

se tale oscura scelta sia motivata dal fatto che si voglia limitare a determinati liberi giornalisti di entrare in possesso di notizie particolari;

se il Governo non ritenga di avere compiuto una azione ignominiosa, di volere rivedere questa assurda ed antidemocratica scelta e di ripristinare il libero accesso in Sala stampa per tutti gli iscritti all'Ordine dei giornalisti. (4-19319)

LUCCHESI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

vengono escluse addirittura dalla sala stampa della Presidenza del Consiglio dei ministri testate giornalistiche che diffondono notizie, anche dei deliberati del Consiglio dei Ministri, da decenni;

si verifica, e spesso, che una testata giornalistica « minore » chieda all'ufficio stampa di potere avere il comunicato del Consiglio dei ministri via fax, talvolta o viene negato o anche se promesso non è trasmesso (come è avvenuto venerdì 2 aprile, alle ore 16 circa);

non si comprende il motivo per cui i Governi Prodi e D'Alema abbiano posto in

essere una vera discriminazione tra testate giornalistiche e tra giornalisti, stabilendo chi sono i buoni e chi i cattivi e che a questi ultimi si precluda tutto, anche di ottenere il comunicato;

per circa cinquant'anni la sala stampa della Presidenza del Consiglio è stata aperta a tutti i giornalisti, bastava solo presentare il tesserino dell'ordine e gli addetti erano sempre gentili e disponibili;

è avvilente, assurda e grottesca questa discriminazione, questo modo di fare, che costituisce la regola dei regimi totalitari e dispotici —:

per quali motivi sia stata esclusa la cosiddetta stampa minore che ad avviso dell'interrogante è la vera indipendente, poiché non soggiace ad interessi dell'alta finanza o partitica;

cosa si intenda fare per ripristinare il clima di democratica ed aperta collaborazione con tutti i giornalisti e con tutte le testate giornalistiche e richiamare gli addetti all'ufficio stampa della Presidenza, che sono numerosi, a modi corretti ed a comportamenti civili. (4-23426)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento alle interrogazioni indicate, si fa presente quanto segue.*

*Premesso che il comunicato di ciascun Consiglio dei Ministri è pubblicato attraverso la rete internet sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri (<http://www.palazzoChigi.it>), sito accessibile a tutti gli interessati che siano in rete, si fa presente che detto comunicato è messo a disposizione dei giornalisti presenti in sala stampa e di norma trasmesso via fax a coloro che lo richiedano.*

*Per quanto concerne le disposizioni relative all'accesso alla sala stampa di Palazzo Chigi risalenti al 25 marzo 1998 e tuttora vigenti, si precisa che le stesse prevedono:*

a) *l'automatico riconoscimento degli iscritti alla Associazione stampa parlamentare e degli accrediti predisposti dalla Associazione stampa estera;*

b) *il rilascio, previa richiesta da parte del Direttore di testata, di un accredito (con il limite massimo di tre per testata) di validità annuale a giornalisti, operatori e fotografi rappresentanti di agenzie di stampa quotidiana, tv e radio con servizio quotidiano di teleradiogiornali, nonché quotidiani e periodici di informazione con prevalente contenuto politico-economico;*

c) *il rilascio, previa richiesta motivata di accrediti temporanei per specifiche iniziative e momenti di comunicazione istituzionale.*

*Sono quindi direttamente accreditati i membri dell'associazione stampa parlamentare, i cine-tele-fotooperatori e giornalisti dotati del tesserino lasciapassare della Presidenza del Consiglio dei Ministri il cui rilascio è regolamentato dalle disposizioni contenute nell'allegato alla nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Informazione e Editoria, (ex DIE-PLAS Servizio delle informazioni Div. VII) n. 3059 del 7.9.1987 concernente l'accesso dei giornalisti e dei foto-cine-telereporter italiani e stranieri alle pubbliche manifestazioni.*

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri: Marco Minniti.

**MARONI, GNAGA e CALDEROLI.** — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

*le assegnazioni di obiettori di coscienza, nei comuni capoluogo della Lombardia convenzionati per l'utilizzo di obiettori, avvengono nella maggior parte dei casi in contrasto con le richieste nominative degli enti stessi, contravvenendo al criterio di rispetto della vocazionalità delle destinazioni, prescritto dal punto 3 del comma 1 della Circolare del ministero della difesa 20 dicembre 1986 Prot. Leva/9 U.D.G.;*

*tale criterio è fondamentale per acquisire al servizio civile giovani effettivamente motivati e attitudinalmente idonei tenuto conto delle delicate funzioni di ca-*

rattere socio-assistenziale cui vengono adibiti a favore della comunità e delle sue fasce più deboli: disabili, anziani, emarginati, minori a rischio, eccetera, col pericolo di vanificare l'utilità sociale del servizio civile;

proprio per questa criticità dei criteri di assegnazione, il principio della destinazione vocazionale è stato recentemente ribadito e definitivamente sancito dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 230 dell'8 luglio 1998, che ha riformato il servizio civile;

si sottolinea che il mancato rispetto della cruciale vocazionalità non può essere in alcun modo giustificato da presunte « difficoltà logistiche ed organizzative » di direzione generale della leva, in quanto la normativa vigente prevede l'eventualità di destinazioni difformi solo per carenza di posti presso gli enti vocazionali. Ora, in tutte le realtà lombarde verificate, risulta che le mancate assegnazioni sono avvenute per ridistribuzioni mirate tra un ente e l'altro, ossia mandando ad un ente i giovani richiesti dall'altro e viceversa, prevalentemente fuori provincia o addirittura fuori regione, come per creare ad arte disagio e difficoltà;

gli scaglionamenti delle assegnazioni di obiettori di coscienza, per i comuni capoluogo lombardi e del nord-Italia, avvengono in modo decisamente capriccioso, oscillando tra i 13 e 17 mesi dall'inoltro della domanda e quindi prescindendo totalmente dalle esigenze di sostituzione dei congedanti presso gli enti di destinazione;

in tal modo esigenze di intervento nei settori socio-assistenziali più critici non possono essere soddisfatte, e tra un congedo e l'altro intercorrono intervalli assai variabili, durante i quali manca la continuità del servizio civile;

tale fenomeno è aggravato dal fatto che non vengono rispettate le destinazioni vocazionali, in quanto le segnalazioni alla direzione generale della leva da parte degli enti convenzionati vengono effettuate in base ad una programmazione delle sostituzioni,

con tempi di attesa-standard, il cui stravolgimento da parte della direzione generale della leva sconvolge ogni possibilità di ordinata e socialmente proficua gestione del servizio civile presso gli enti;

le richieste di stipula ovvero di estensione delle convenzioni con la direzione generale della leva da parte degli enti per l'utilizzo di obiettori di coscienza devono subire tempi di attesa assolutamente abnormi, in contrasto col termine massimo di 90 giorni previsto dal regolamento per il procedimento amministrativo del ministero della difesa, approvato con decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603. Infatti, sempre nei comuni lombardi e del nord-Italia vi sono, ad esempio, convenzioni in attesa di estensione da almeno due anni;

viceversa ci sono enti ed associazioni (come quelli riuniti nel Cesc Lombardia, con sede in Bergamo, Via Scuri n. 1, il cui responsabile risponde al nome di Claudio Di Blasi) che vantano pubblicamente di avere un rapporto continuativo con la Direzione generale della leva del ministero della difesa, il che ha reso possibile la fornitura — dietro compenso s'intende — di una serie di servizi agli enti aderenti, tra cui, come riporta una scheda promozionale inviata dal Cesc Lombardia ai comuni della provincia di Bergamo: « — assegnazioni: segnalando (anche via fax e con le dovute procedure indicate dal Cesc) i dati necessari sugli obiettori "desiderati", si avrà la possibilità di vedere accolte tali richieste », grazie ad un accordo tra direzione generale della leva e Cesc secondo l'interrogante; — « pratiche per ampliamento convenzioni definitive e temporanee: è possibile che funzionari del Cesc seguano direttamente a Roma le vostre pratiche per l'ampliamento delle convenzioni in essere, segnalando immediatamente eventuali problemi », grazie ad un accordo tra direzione generale della leva e Cesc, secondo l'interrogante;

la regolamentazione operativa degli obiettori da parte della direzione generale della leva è orientata a cumulare tutte le

possibili rigidità burocratiche per impedire una funzionale organizzazione dei servizi, soprattutto nei delicati settori socio-assistenziali, che pure costituiscono il nerbo ed il nucleo di massimo valore sociale aggiunto del servizio civile;

si citano in proposito: *a)* l'impossibilità di tenere in servizio gli obiettori oltre le ore 20.00 e nelle festività (salvo riposo successivo): ma come comportarsi se, ad esempio, l'obiettore è utilizzato in assistenza ad un disabile come è possibile impiegarlo per il supporto al pasto serale ed all'addormentamento dell'assistito, o nelle giornate festive, o se si dovesse supportare l'assistenza ad un asilo notturno, o ad una casa di accoglienza per immigrati o tossicodipendenti? E si trattasse di supporto a vigilanza o guida museale, in strutture che hanno la loro massima affluenza nelle giornate festive?;

tra i motivi addotti vi è l'impossibilità di rilasciare le licenze di fine settimana lavorativa in giorni diversi dal sabato e dalla domenica: ma se il servizio da supportare si deve svolgere dal martedì al sabato, perché non estendere la licenza alla giornata di lunedì?;

vi è ancora l'impossibilità di cumulare con le licenze di fine settimana le altre licenze (breve, ordinaria, ministeriale): ciò infatti, in coda alla fruizione delle altre licenze, comporta artificiosi rientri in servizio per un giorno solo, al venerdì o al sabato oppure al lunedì, solo per interrompere la continuità del riposo rispetto alle licenze del fine settimana. Non si ritiene possibile una razionale organizzazione delle sostituzioni con tale meccanismo quando solitamente i programmi di attività sono impostati su base settimanale? —

quale sia stata sino ad oggi l'effettiva percentuale di rispetto delle destinazioni vocazionali nei singoli comuni capoluogo italiani;

quali siano i tempi minimi, medi e massimi di attesa per nuove convenzioni o

estensioni di quelle preesistenti, distintamente per ogni singola regione;

se sia, conoscenza dei pubblicizzati accordi tra il ministero della difesa ed enti o associazioni (in particolare il Cesc Lombardia) aventi ad oggetto la gestione del servizio civile degli obiettori di coscienza, chi abbia autorizzato tali accordi e di che natura giuridica essi siano;

se non ritenga di intervenire per risolvere i gravi problemi operativi causati nella gestione del servizio degli obiettori di coscienza. (4-20202)

*RISPOSTA.* — *Nella procedura di avvio al servizio sostitutivo civile, l'Amministrazione della Difesa tiene in considerazione le indicazioni fornite dagli interessati nonché le richieste, anche nominative, degli Enti convenzionati. Il procedimento informatizzato di assegnazione applica complessivamente i seguenti criteri:*

*particolari situazioni familiari e di studio degli obiettori;*

*richieste reciproche Enti/obiettori;*

*preferenze espresse dagli obiettori di coscienza;*

*residenza degli obiettori.*

*Con l'applicazione informatizzata di detti criteri — sulla base di un calendario predisposto all'inizio di ogni anno, che prevede l'avvio al servizio con cadenza mensile — vengono via via avviati al servizio, con i singoli scaglioni, gli obiettori che da più tempo sono in attesa della chiamata. Con tale procedura può verificarsi, talvolta, che un Ente si veda assegnato un obiettore non richiesto nominativamente o che per un certo periodo non riceva obiettori a copertura di tutti i posti previsti in convenzione.*

*D'altronde, agli Enti convenzionati è noto che l'impiego degli obiettori non può essere considerato determinante per il funzionamento dei servizi in cui gli stessi vengono assegnati e che la disponibilità ricettiva prevista in convenzione rappresenta*

soltanto la capacità massima non superabile e non il numero dei giovani da mantenere continuativamente in servizio presso l'Ente.

Nel caso, poi, che alcuni Enti ricevano obiettori in maggior numero, per maggiore disponibilità dei giovani o per una migliore programmazione degli Enti stessi, l'Amministrazione non può effettuare « compensazioni » tra questi distribuendo « equamente » obiettori, in quanto le disposizioni normative, ed in particolare la nuova legge sull'obiezione di coscienza 230/98, fanno esplicito obbligo di tenere conto delle richieste formulate dagli obiettori nonché della residenza degli stessi.

La residenza dell'obiettore è determinante, per l'assegnazione nei posti nei quali non sono garantite strutture logistiche per la fornitura di vitto e alloggio. L'obiettore, infatti, al termine dell'orario di servizio è libero da qualsiasi vincolo deve poter tornare al proprio domicilio.

Quanto alla precettazione di obiettori non richiesti, essa si verifica soprattutto in situazioni particolari e contingenti, come nel caso in cui l'Ente richiesto o richiedente non abbia più posti liberi e vi sia l'esigenza di avviare al servizio presso gli Enti che hanno ancora posti disponibili obiettori per i quali stia per scadere il termine massimo di 18 mesi dalla domanda. D'altra parte, un criterio di assegnazione basato esclusivamente sulle richieste nominative da parte degli Enti convenzionati renderebbe impossibile l'avvio al servizio degli obiettori non richiesti da alcun Ente, senza averne ottenuto il preventivo benessere.

In merito alle richieste nominative non esaudite, le preferenze manifestate dagli Enti per determinati obiettori, ancorché tenute sempre in debita considerazione, non ne comportano necessariamente l'automatica assegnazione in quanto le stesse talvolta possono non coincidere con le indicazioni di preferenza espresse dai giovani interessati o le date di partenza possono non essere in sincronia con i tempi programmati dagli Enti.

L'obiettivo generalmente perseguito, già prima dell'entrata in vigore della legge 230/80, per quanto consentito dall'attuale dislo-

cazione degli Enti e dalla loro capacità d'impiego, è stato quello di dare attuazione al processo di regionalizzazione con un impiego, per il 1998, in ambito regionale, di n. 53.644 obiettori di coscienza rispetto ai 44.071 del 1997, con un significativo incremento di quasi 10.000 unità.

Per quanto attiene ai tempi di assegnazione rispetto alla data di presentazione della domanda, nel corso del 1998 si è registrata una contrazione dalla precedente media di 18 mesi agli attuali 13-14 mesi. D'altronde non è possibile procedere subito ad una più cospicua precettazione poiché, in campo nazionale l'attuale disponibilità di posti è insufficiente a consentire l'invio in servizio di tutti i giovani che hanno presentato domanda di obiezione. Pertanto, al fine di soddisfare le richieste dei giovani, è stato realizzato un incremento numerico dei posti disponibili attraverso un consistente aumento delle convenzioni, unitamente all'ampliamento di quelle esistenti. A fronte di 51.812 posti utili nel 1997, oggi ne sono disponibili 57.959.

Con specifico riferimento alle convenzioni, l'iter istruttorio finalizzato alla stipula è compreso in termini che non possono essere quantificati in modo attendibile in quanto ogni convenzione rappresenta un caso a sé. Infatti, la legge 15 maggio 1997, n. 127 all'articolo 135 statuisce che « per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772 con i Comuni per il Ministero della Difesa provvede il rappresentante del Governo competente per territorio ». Ciò comporta, nella interpretazione letterale della norma, che la stipula delle convenzioni in parola sia di competenza delle Prefetture, quali rappresentanti locali del Governo.

Il comportamento tenuto dalla Direzione Generale in materia di convenzioni è sempre improntato alla massima trasparenza e alla legittimità dell'azione amministrativa, senza favoritismi di sorta nei confronti di alcun Ente. Non esistono infatti Enti per così dire « privilegiati » rispetto ad altri, né con riferimento ai tempi per ottenere la convenzione o l'ampliamento della capacità numerica, né per le precettazioni di giovani in servizio civile. Né, tantomeno, esiste al-

*cun accordo con il CESC Lombardia nella persona del suo rappresentante, Claudio Di Biasi, ed in tal senso si smentisce categoricamente quanto riportato nell'interrogazione.*

*Relativamente all'orario di servizio, la previgente normativa non recava alcuna indicazione limitandosi a prevedere, all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29/11/1977, n. 1139 che « esso dovrà corrispondere a quello previsto per il personale dipendente dell'Ente adibito alle stesse mansioni ». Per chiarire la rilevante questione, evitando, per quanto possibile, ingiustificate disparità di trattamento a seconda dell'interpretazione della suddetta vaga normativa, la Direzione Generale ha ritenuto di dover intervenire a disciplinare la materia.*

*È stato così previsto che l'orario di servizio ammonti a 36-40 ore, articolate su 5 o 6 giorni a settimana, e che l'obiettore di coscienza abbia diritto ad uno o due giorni di riposo a seconda che l'impiego sia previsto su 5 o 6 giorni. Qualora la tipologia dell'Ente lo richieda, il riposo di fine settimana può essere fruito in un giorno diverso dal sabato o dalla domenica. È previsto inoltre che l'attività dell'obiettore di coscienza, di regola, debba svolgersi in orario diurno, salvo che per esigenze eccezionali e saltuarie, in presenza delle quali può essere impiegato anche in orario notturno.*

*Con riferimento alla fruizione delle licenze, la previgente normativa prevedeva, all'articolo 11 della legge 772/72, l'equiparazione tra militari ed obiettori di coscienza. In forza di tale equiparazione agli obiettori di coscienza si applicano le stesse disposizioni valedoli per i militari di leva, tra le quali quelle relative al divieto del cumulo delle licenze. Infatti, la nuova legge non reca alcuna disposizione all'argomento, presumibilmente per la volontà del legislatore di rinviare la disciplina alla normazione secondaria.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

MOLINARI. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, della sanità, dell'università e ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:*

numerosi ordini degli assistenti sociali del nostro Paese hanno denunciato gli ostacoli legislativi che si frappongono alla completa attuazione della legge n. 84 del 1993, che riconosce agli assistenti sociali compiti di organizzazione e di programmazione nonché di direzione e di coordinamento dei servizi sociali perché in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 29 del 1993. Con la legge n. 84 del 1993 il legislatore, infatti, non si è limitato al riordino della « professione » di assistente sociale, prevedendo l'iscrizione all'albo istituito presso gli ordini regionali ed interregionali nonché l'acquisizione del titolo di studio del diploma universitario, ma ha anche espressamente precisato che « l'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre alla organizzazione ed alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento o di direzione dei servizi sociali » (articolo 1);

dall'introduzione di tale legge sarebbe dovuto discendere l'adeguamento di tutte le disposizioni normative in contrasto con essa, ed in particolare di quelle, anche di natura contrattuale, che ancora prevedono il possesso del diploma di laurea quale unico requisito per accedere alla qualifica di dirigente del servizio sanitario nazionale (per esempio, l'articolo 26 del decreto legislativo n. 29 del 1993);

tali norme, inoltre, sono confliggenti non solo con il nuovo ruolo e le nuove responsabilità previste per la figura dell'assistenza sociale ex legge n. 84 del 1993, ma anche con la equiparazione, ad ogni effetto di legge, del diploma universitario al diploma di laurea, entrambi definiti titoli universitari di primo livello —:

quali iniziative intendano assumere per adeguare le norme di accesso alla carriera dirigenziale nel servizio sanitario nazionale alla normativa speciale che ha attribuito agli assistenti sociali funzioni

direttive, equiparando il titolo da essi posseduto (diploma universitario) a quello previsto per accedere alle norme direttive.

(4-05114)

**RISPOSTA.** — *In relazione alle richieste formulate dall'interrogante si comunica che attualmente i dipendenti del Servizio sanitario nazionale sono classificati giuridicamente in profili professionali cui corrisponde, ai fini dell'inquadramento economico contrattuale, una determinata posizione funzionale, che equivale alla qualifica funzionale esistente in altri comparti: mentre il personale dirigenziale dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, ricompreso tra la IX e la XI posizione funzionale è stato inquadrato nel livello unico dirigenziale non per via contrattuale, bensì secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 26 del d.lgs. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni.*

*A seguito dell'entrata in vigore del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001, il sistema classificatorio di personale del SSN sarà articolato in quattro categorie denominate A, B, C, D, individuate mediante declaratorie, che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento, corrispondenti a livelli omogenei di competenze:*

*Categoria A: ex I, II e III posizione funzionale;*

*Categoria B: ex IV e V posizione funzionale;*

*Categoria C: ex VI posizione funzionale;*

*Categoria D: ex VII e VIII posizione funzionale.*

*Il CCNL 1998/2001 ha operato la trasposizione del personale nelle nuove categorie in base alla posizione funzionale rivestita senza costi aggiuntivi e, nell'ambito del nuovo sistema, l'assistente sociale cambierà soltanto denominazione:*

*operatore professionale assistente sociale (ex VI livello) collocato nella categoria C;*

*collaboratore professionale assistente sociale (ex VII livello) collocato nella categoria D.*

*Tuttavia, né il CCNL 1994/1997 né quello 1998/2001 avrebbero potuto ricollocare gli assistenti sociali al IX livello e questo per una serie di motivi:*

*1. dall'entrata in vigore dei D.Lgs. 29/1993 e, quindi ancor prima della stipulazione del primo CCNL del comparto Sanità, avvenuta il 10.09.1995, il IX livello come tale non esiste più, essendo confluito nell'unico livello dirigenziale; l'articolo 26 del predetto d.lgs., nel disciplinare la dirigenza del SSN, al comma 4 espressamente prevede la revoca dei concorsi per la IX q.f. dei ruoli professionale, tecnico amministrativo per i quali non siano iniziate le prove di esame;*

*2. l'eventuale ricollocamento dei soli assistenti sociali avrebbe avuto ripercussioni sul restante personale che si sarebbe sentito in diritto di richiedere analoghi slittamenti di livello;*

*3. l'eventuale ricollocazione in qualifiche funzionali superiori disposta contrattualmente in favore di determinate figure professionali sarebbe avvenuta in assenza delle relative direttive governative ed in mancanza della necessaria copertura finanziaria, così previsto dalla normativa vigente.*

*Pertanto l'unico inquadramento legittimo per l'assistente sociale collaboratore e coordinatore attualmente in servizio è, rispettivamente, quello corrispondente alle posizioni funzionali di VI e VII livello, poiché supportato giuridicamente dal modello ordinamentale vigente e, quindi, il possesso da parte degli assistenti sociali di un diploma universitario, allo stato attuale, non consente l'inquadramento in posizioni funzionali superiori alla VIII. Tale posizione è, altresì, confortata da un orientamento giurisprudenziale costante — si confronti per tutte la sentenza del TAR Lazio, Sezione 1-bis, n. 334/1993, relativa ad un ricorso promosso dalla medesima categoria di personale —, in base al quale la collocazione di alcune figure professionali in*

determinate posizioni funzionali è operata con riferimento alla funzione svolta e non al titolo richiesto per l'accesso alla qualifica.

Di conseguenza, anche ai fini della revisione dell'ordinamento del personale del comparto Sanità hanno rilevanza le funzioni espletate dalle varie professionalità, inserite nella medesima categoria e non il confronto tra i titoli di studio che la caratterizzano.

A tale criterio si era, altresì, ispirata la preesistente normativa, basti pensare che la ex caposala si trovava collocata al VII livello retributivo, come il personale amministrativo laureato.

Quanto sopra è, peraltro, in linea con l'articolo 49 del D.Lgs. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, che chiarisce che il trattamento accessorio da definirsi contrattualmente concerne la funzione espletata, con riguardo alla retribuzione sia di risultato, collegata a sistemi di produttività, sia delle particolari condizioni di lavoro, finalizzata alla remunerazione di compiti che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti, collegati alla natura dei servizi, che richiedono interventi di urgenza o per fronteggiare particolari situazioni di lavoro.

Al contrario, la collocazione di professionalità con le medesime funzioni in categorie diverse — qualora fosse basata unicamente sulla diversità dei titoli di studio posseduti — sarebbe giuridicamente sostenibile.

Si fa infine presente che nel nuovo sistema classificatorio è stato inserito nella categoria D al livello super, il nuovo profilo di collaboratore professionale assistente sociale esperto — già VIII livello — per consentire anche a tale personale uno sviluppo professionale prima impossibile.

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

MOLINARI. — Ai Ministri di grazia e giustizia e delle politiche comunitarie. — Per conoscere — premesso che:

per la costituzione degli Ordini regionali e dell'Ordine nazionale dei dottori

tecnologi-alimentari, tutti coloro che sono in possesso dell'abilitazione della libera professione devono iscriversi presso un Commissario Speciale appositamente nominato dal ministero di grazia e giustizia, presso i Tar, in attuazione dell'articolo 52 della legge n. 59 del 1994;

questi commissari sono stati nominati da oltre un anno, ma risultano essere in attesa dell'ordinanza ministeriale di attuazione, della legge stessa, nella quale venga specificata la modalità di iscrizione e la conseguente formazione degli elenchi degli aventi diritto al voto;

l'ordinanza è stata presentata già una volta al Consiglio di Stato ed è stata respinta dal Ministro per le politiche comunitarie in quanto riporta fra i requisiti per poter effettuare l'iscrizione come da legge n. 59 del 1994, articolo 27 comma D, la dizione « avere la residenza nella circoscrizione dell'Ordine al cui Albo si chiede di essere iscritti. »;

detta norma è in contrasto con la disciplina comunitaria che richiede il domicilio professionale, per la libera circolazione dei residenti nell'Unione europea;

il Consiglio di Stato ha quindi richiesto che in attuazione della legge n. 59 del 1994, venga sostituito il termine « residenza » con « domicilio professionale »;

l'ordinanza è stata modificata e nuovamente presentata, avendo recepito detta modifica, in attesa di una legge quadro o di un decreto che sostituisca i due termini in tutte le leggi di istituzione degli ordini professionali e leggi similari;

è atteso il secondo parere del Consiglio di Stato;

nell'ordinanza viene fissato un termine di tre mesi dalla data di pubblicazione dell'esito della sessione speciale degli esami sulla *Gazzetta Ufficiale*, per effettuare la prima iscrizione presso i commissari;

se l'esito venisse pubblicato a breve e nel contempo l'ordinanza non fosse accet-

tata e pubblicata, occorrerebbe un nuovo provvedimento per modificare i termini di iscrizione —:

quali iniziative intendano intraprendere al fine di non penalizzare, rimuovendo gli ostacoli, l'esercizio della libera professionale dei dottori tecnologi-alimentari. (4-21822)

**RISPOSTA.** — *Con riferimento all'interrogazione citata, si comunica quanto segue.*

*A norma dell'articolo 52 co. 2 della legge 18 gennaio 1994 n. 59, entro tre mesi dalla pubblicazione dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare, i commissari nominati dai presidenti dei tribunali dei capoluoghi di regione dovranno indire le elezioni per i consigli degli ordini regionali.*

*A tal fine questo Ministero ha curato la nomina, da parte dei presidenti dei tribunali dei capoluoghi di regione, dei commissari che dovranno provvedere alla formazione dei vari albi professionali ed alle procedure concernenti le elezioni dei consigli regionali, ed ha redatto lo schema di regolamento di esecuzione della legge n. 59/94.*

*Lo schema di regolamento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri e quindi registrato dalla Corte dei Conti che in precedenza aveva formulato in merito alcuni rilievi.*

*Il provvedimento, in tutto perfezionato, è stato quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16 agosto 1999 (decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1999 n. 283, Regolamento recante norma di esecuzione della legge 18 gennaio 1994 n. 59 concernente l'ordinamento della professione di tecnologo alimentare).*

*A seguito di quanto sopra questo Ministero ha impartito le opportune istruzioni ai commissari che dovranno provvedere alla formazione dei vari albi professionali ed alle procedure concernenti le elezioni dei consigli degli ordini regionali.*

*Per dar corso a tali adempimenti è, peraltro, necessaria la pubblicazione da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, non an-*

*cora avvenuta, dei risultati della sessione speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di tecnologo alimentare, così come previsto dall'articolo 52, co. 2, della legge 18 gennaio 1994, n. 59, e dall'articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 283/99.*

Il Ministro della giustizia: Oliviero Diliberto.

**MOLINARI.** — *Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:*

*il decreto n. 504 del 30 dicembre 1997 con decorrenza dal 1° gennaio 1999 prevede nuove modalità e criteri per l'accesso alla dispensa della ferma di leva;*

*in particolare, con la sostituzione dell'articolo 22 della legge n. 191/75 sono state riformulate le condizioni che danno diritto alla dispensa;*

*i punti 10 e 11 della legge che individuavano la condizione di « primo o altro figlio maschio di genitore caduto in servizio o nello svolgimento di altra attività di lavoro subordinato o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause » e di « primo o altro figlio maschio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria », sono stati abrogati e ricompresi genericamente, nel comma 2 dell'articolo 7 del suddetto decreto, in « particolari condizioni di bisogno della famiglia »;*

*la nuova elencazione non tiene conto della difficoltà in cui versano le famiglie colpite da eventi gravi come invece previsto dalla legge n. 191 del 1975;*

*è ingiusto che un diritto soggettivo acquisito come quello citato venga arbitrariamente cancellato —:*

*quali iniziative intenda intraprendere affinché vengano ripristinate le condizioni di dispensa dalla ferma di leva per i figli di invalidi per servizio o del lavoro e, quindi, una forma giuridica di tutela nei confronti di soggetti già afflitti da notevoli difficoltà.* (4-24027)

RISPOSTA. — *Alla luce della normativa attualmente vigente si evidenzia preliminarmente che i soggetti indicati nell'interrogazione (figli di invalidi o caduti per servizio e del lavoro) risultano tuttora garantiti nei loro diritti in relazione alla possibilità di ottenere, in presenza delle necessarie condizioni, la dispensa dalla ferma di leva.*

*Infatti, il decreto legislativo 30 ottobre 1997, n. 504, rivisitando la materia dei ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, all'articolo 7, pur prevedendone esplicitamente alcune fattispecie più comuni, ha svincolato l'istituto della dispensa da una rigida elencazione di casi tassativi, in modo da poter disciplinare le più disparate situazioni meritevoli di tutela del nucleo familiare.*

*Inoltre, la stessa normativa, in linea con la « filosofia » innanzi accennata, ha conferito al Ministro della Difesa la facoltà di determinare con carattere di generalità altre fattispecie meritorie di dispensa per particolari condizioni di bisogno delle famiglie, allargando in tal modo la possibilità di ammissione al beneficio.*

*Ciò premesso, il Ministro della Difesa con decreto 22 dicembre 1998, emanato in base all'articolo 7 del citato decreto legislativo 504/1997, nel prevedere altri titoli di dispensa per particolari condizioni di bisogno delle famiglie (in gran parte comprendenti quelli previsti dal soppresso articolo 22 della legge 191/75 richiamato nell'interrogazione), ha soddisfatto proprio i casi cui si riferisce l'interrogazione.*

*Infatti come previsto alle lettere « g » ed « h » del citato decreto, possono usufruire del beneficio in argomento coloro che si trovano ad essere « primo o altro figlio di genitore caduto nello svolgimento di attività di lavoro subordinato o deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per tali cause », ovvero « primo o altro figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro di prima e seconda categoria ».*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

NESI. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*  
— Per sapere — premesso che:

in data 17 dicembre 1998 l'interrogante presentava una interpellanza urgente al Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica in merito alla fondazione Cassa di risparmio di Savona;

in data 21 gennaio 1999 il Sottosegretario di Stato per il tesoro, bilancio e programmazione economica onorevole Roberto Pinza provvedeva a dare risposta all'interpellanza suddetta;

l'interrogante nel prendere atto della risposta fornita, dichiarava, comunque la propria insoddisfazione;

in questi ultimi mesi la situazione si è aggravata, in quanto: a) perdura l'indagine penale a suo tempo avviata dalla procura della Repubblica di Savona che vede coinvolti ben 7 consiglieri della fondazione Carisa su 9 per i reati di falso in bilancio e abuso d'ufficio, connessi con la carica ricoperta in seno alla fondazione; b) il ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — interessato dalla fondazione Carisa nel dicembre scorso in merito alla procedura da adottare per la verifica dei requisiti di onorabilità, alla luce della perdurante indagine penale a carico del consiglio della fondazione stessa — stante l'anomala fattispecie e nell'impossibilità per il consiglio di procedere alla verifica di che trattasi, ha indicato il collegio dei revisori quale organo che « potrebbe valutare le decisioni da assumere a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione dell'Ente », c) il collegio dei revisori, peraltro rifiutato di assumersi la responsabilità di cui sopra e, quindi, la Fondazione, ormai da lunghi mesi, si trova in una situazione di evidente paralisi operativa e di totale isolamento dalle forze istituzionali, economiche, culturali e sociali della provincia di Savona, con le quali si è posta in aperto contrasto; d) il Bilancio consuntivo 1996-1997 della fondazione Carisa risulta tuttora privo dell'autorizzazione ministeriale a quasi un anno e mezzo dalla chiusura dell'esercizio, ed è oggetto di indagine penale, tuttora in corso, e che il Bilancio consuntivo 1997-1998 a tutt'oggi — a distanza di sei mesi dalla chiusura del-

l'esercizio — non è stato neppure ancora predisposto ed approvato dal consiglio di amministrazione della fondazione stessa, e) la fondazione Carisa non può quindi, neppure intervenire all'assemblea della propria controllata Carisa Spa, già convocata per il 6 aprile 1999 ed a quella che sarà convocata alla fine del mese di aprile 1999 per l'approvazione del bilancio di esercizio, con gravissimo nocumento per la Carisa stessa che, come noto, da ormai oltre un anno continua una strenua lotta in difesa della sua autonomia e sopravvivenza; f) il vice presidente della fondazione Carisa — a suo tempo nominato dalla provincia di Savona — è scaduto dalla carica; perdura, inoltre, ormai da due anni la presenza nel consiglio di due ex dirigenti della Acri, in merito ai quali tutti gli enti della provincia di Savona hanno ripetutamente richiesto la sostituzione con nominativi in grado di rappresentare la collettività savonese —:

se intenda intervenire per lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione Carisa e per la nomina di un commissario, in attesa che gli enti statutariamente preposti possano provvedere al rinnovo dell'organo amministrativo della fondazione stessa. (4-23257)

**RISPOSTA.** — *Si risponde all'interrogazione indicata, con la quale, nell'esprimere preoccupazioni in ordine alla situazione della fondazione Cassa di Risparmio di Savona, si chiede se si intenda intervenire per lo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione Carisa, nei confronti del quale e, peraltro, in corso un'indagine penale nonché per la nomina di un commissario, in attesa del rinnovo dell'organo amministrativo.*

*Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, si fa preliminarmente presente che, nel maggio u.s., la medesima ha emesso il provvedimento di accertamento ai sensi dell'articolo 56 del d.lgs. n. 385 del 1993, in ordine alla modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale della Carisa S.p.A., comportante l'eliminazione della prelazione a favore delle ex casse di risparmio in caso di cessione delle azioni della banca savonese.*

*In data 27 agosto 1999, inoltre, la Banca d'Italia ha autorizzato la Banca Carige ad aumentare la partecipazione nella Cassa di Risparmio di Savona S.p.A., nella quale già deteneva un'interessenza del 39,9 per cento, fino al 95,9 per cento del capitale.*

*La cessione del pacchetto di controllo della Carisa è stata oggetto di una complessa vicenda, che ha visto la Banca Carige e la Banca Toscana contendersi per circa tre anni la maggioranza delle azioni.*

*Con decreto del 18 giugno 1999, il G.I.P. presso il Tribunale di Savona ha disposto, su richiesta del Pubblico Ministero, il sequestro preventivo ex articolo 321 c.p.p. delle azioni oggetto del contratto di cessione tra l'omonima Fondazione e la Banca Carige, nell'ambito di un procedimento penale a carico di sette su nove consiglieri della Fondazione, indagati per reati riconducibili alle fattispecie di abuso d'ufficio nelle procedure di vendita delle azioni, nonché di falso in bilancio dell'ente Fondazione.*

*Successivamente, il Tribunale, in sede di riesame, ha annullato, con provvedimento depositato il 3 luglio 1999, il decreto di sequestro, ordinando la restituzione delle azioni agli aventi diritto, in quanto la verifica dell'esistenza dei reati contestati agli esponenti della Fondazione si è conclusa con l'infondatezza delle violazioni di legge addebitate agli stessi. Con atto del 16 luglio 1999, l'ufficio del P.M. ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Savona di annullamento del sequestro, proponendo ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 311 c.p.p.*

*In merito alla permanenza dei requisiti di onorabilità ed alla conseguente possibilità per l'organo amministrativo di assumere decisioni importanti per il funzionamento della Fondazione Carisa, pur essendo in corso indagini della Magistratura su alcuni Consiglieri, questo Ministero si è espresso nel senso che, alla luce della normativa vigente, non sussistono motivi di legittimità che escludano la piena capacità del Consiglio di amministrazione di assumere tutte le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione necessarie per l'interesse dell'ente.*

*Infatti, l'invito a comparire ricevuto dagli amministratori, pur comportando il dovere di informare il Consiglio per motivi di opportunità, non giustifica la rinuncia da parte del Consiglio stesso ad assumere le decisioni fondamentali per la vita dell'ente, tenuto conto che le sanzioni della perdita del diritto di voto e di sospensione dalla carica, ai sensi del decreto ministeriale n. 144 del 1998, riguardano ipotesi diverse e più gravi di reato accertato da sentenza o di sottoposizione a misura di prevenzione.*

*Per quanto riguarda il bilancio consuntivo 1996-1997, la Fondazione ha fatto pervenire una bozza di bilancio modificata rispetto alla precedente, sulla quale, però, sono state espresse alcune riserve, in quanto non sono state integralmente recepite le osservazioni di questo Ministero.*

*Con specifico riferimento alla richiesta di scioglimento del Consiglio di amministrazione della Fondazione Carisa, si fa presente che questa Amministrazione è stata sempre informata sugli sviluppi della situazione, che, tuttavia, non è stata ritenuta tale da giustificare uno specifico intervento, anche in considerazione di quanto precisato riguardo ai requisiti di onorabilità ed alla piena capacità del Consiglio di amministrazione ai sensi della normativa vigente in materia.*

*Si soggiunge, infine, che si è provveduto a dare alla Fondazione Carisa l'assenso di questa Amministrazione all'operazione di dismissione della partecipazione di maggioranza detenuta nella società conferitaria, in quanto non sono stati riscontrati nelle modalità della cessione elementi in contrasto con le norme vigenti.*

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Giuliano Amato.

SERVODIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:*

presso il dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio è stato aperto un apposito « tavolo di lavoro Puglia » per intraprendere alcune iniziative di

forte impatto sull'opinione pubblica, al fine di sostenere adeguatamente il territorio pugliese e il suo sistema turistico che in questa guerra dei Balcani stanno sopportando conseguenze molto negative;

alla grande prova di solidarietà e di accoglienza dimostrate dai pugliesi — i quali non si sono risparmiati nelle iniziative umanitarie oltreché di ausilio alle azioni complessivamente assunte dal nostro Paese con la Nato —, deve corrispondere da parte delle istituzioni nazionali e del Governo una significativa azione di sostegno;

si rende necessaria un'iniziativa del Governo su più fronti: su quello internazionale, investendo l'Enit del ruolo di promotore di una efficace campagna informativa per assicurare gli operatori che intendono indirizzare i turisti in Puglia; sul fronte interno, per invitare i media nazionali a fornire una corretta informazione circa la effettiva fruibilità turistica della regione e soprattutto per sottolineare le azioni efficaci che il Giubileo può arrecare alla Puglia;

vi è l'esigenza di un'azione concertata tra Governo, Enit ed enti locali, perché, utilizzando gli strumenti finanziari e della comunicazione interna e internazionale si assicurino gli operatori del settore e si diffonda della Puglia l'immagine turistica di una regione tranquilla, ospitale e vivibile —:

quali iniziative intenda promuovere il Governo per sanare i pesanti danni subiti dalla Puglia nel settore turistico (danni che rischiano di aggravarsi già nei prossimi mesi), e per programmare interventi straordinari e di emergenza anche da un punto di vista economico-finanziario.

(4-23579)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

*In relazione all'interrogazione in esame, occorre preliminarmente constatare con soddisfazione che in questo momento la drammaticità della situazione verificatasi nella Regione Puglia si è fortemente atte-*

nuata sia dal punto di vista delle operazioni militari sia da quello delle ricadute economiche. I riflessi delle vicende militari sull'attività turistica registrano un'obiettiva inversione di tendenza. Infatti, dopo un primo momento in cui si sono registrate significative conseguenze, soprattutto sul piano delle prenotazioni, le strutture turistiche della regione Puglia hanno avuto un recupero ed un rafforzamento delle presenze. Oggi si può constatare che la stagione turistica non è stata in effetti compromessa per effetto degli eventi bellici.

Da tempo comunque il Governo, nella piena consapevolezza delle difficili condizioni che sono derivate alla Regione Puglia per l'afflusso ingente dei profughi dei Balcani, e particolarmente in connessione alle operazioni militari in Kosovo, si è attivato con decisione per ridurre al minimo le possibili ricadute economiche, in particolare per il turismo pugliese. A questo scopo, anche per fronteggiare il rischio che a causa di un'informazione sensazionalistica venisse travisata la reale situazione pugliese e adriatica in generale, i mezzi di informazione sono stati adeguatamente sensibilizzati ed invitati a rappresentare con realismo l'effettiva fruibilità turistica dei territori italiani. Questa prima azione ha comunque consentito che i Media televisivi si siano in genere attenuti ad una informazione corretta, rappresentando la realtà della funzionalità dei servizi di accoglienza e la disponibilità della popolazione pugliese, delle istituzioni locali e del volontariato. Sono stati anche programmati spot televisivi di promozione del Mare Adriatico come « mare di pace ».

Tali iniziative sono state assunte d'intesa fra il Governo, l'ENIT, la Regione Puglia e le regioni interessate, con l'obiettivo primario di stimolare un'azione di promozione dell'immagine, che tendesse ad evitare interpretazioni eccessive della situazione.

Per dare attuazione all'impegno di attenzione nei confronti della Regione è stato quindi istituito da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 1999 un tavolo di lavoro che, attraverso il coinvolgimento dei diversi sog-

getti istituzionali interessati, ha individuato gli interventi da porre in campo con particolare riferimento alle seguenti problematiche:

interventi finalizzati alla sicurezza e controllo del territorio;

immigrazione: interventi finalizzati all'accoglienza dei cittadini extracomunitari;

potenziamento delle infrastrutture e dei servizi — osservatorio sull'immigrazione;

immagine della Regione Puglia.

Per quanto riguarda specificamente gli interventi sull'immagine, finalizzati fondamentalmente al rilancio del turismo della Regione, sono state elaborate proposte di interventi da attuarsi sia da parte del Dipartimento del Turismo sia da parte dell'ENIT, con il coinvolgimento della Regione.

Il tavolo di lavoro ha concluso recentemente la sua attività ed ha individuato le strategie e le linee di intervento, quantificando le risorse finanziarie per l'attuazione degli interventi proposti: queste ultime sono state individuate da un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in corso di emanazione ed ammontano a complessivi 166 miliardi e 681 milioni, dei quali 10 miliardi 770 milioni destinati agli interventi di promozione dell'immagine, oltre ad un intervento di finanziamento specifico della legge n. 488 sul turismo della Regione Puglia in corso di definizione.

Attualmente il Governo è impegnato a dare rapida attuazione agli interventi previsti nel tavolo e a fare in modo che le risorse ivi previste siano rapidamente spese.

È anche da ricordare che il Senato aveva approvato uno specifico disegno di legge recante interventi urgenti a favore delle Regioni adriatiche. Tale iniziativa legislativa anche a seguito della conclusione dei lavori del « Tavolo » presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, può essere considerata in una qualche misura superata.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:  
Pier Luigi Bersani.

STORACE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

i sottufficiali delle forze armate rappresentano una categoria importantissima per il funzionamento del nostro esercito svolgendo impegni gravosi e delicati;

la loro opera è insostituibile per regolare il lavoro e le energie di diverse centinaia di migliaia di persone;

ai sottufficiali delle forze armate non è consentito lo scatto di carriera al momento di andare in congedo a differenza degli ufficiali —:

se siano allo studio provvedimenti che consentano lo scatto di grado per equiparare la categoria dei sottufficiali a quella degli ufficiali al momento di andare in congedo. (4-23794)

RISPOSTA. — *Le dinamiche di avanzamento degli Ufficiali si basano su un sistema rigorosamente selettivo, secondo il quale le aliquote di valutazione sono definite percentualmente rispetto alle presenze in ruolo. Ciò comporta che non tutti gli Ufficiali possono conseguire il grado massimo — o quello immediatamente precedente — previsto per il proprio ruolo. Per i Sottufficiali, invece, il regime di progressione in carriera è sostanzialmente diverso e consente a tutti di raggiungere sempre il grado massimo previsto per la categoria.*

*In ragione di predetta differenza, mentre sussiste un valido fondamento per un riconoscimento « ad hoc » alla carriera degli Ufficiali prossimi al congedo, sempreché questi ultimi siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia, per i Sottufficiali un analogo provvedimento, nel senso auspicato nell'interrogazione, non risulterebbe coerente con la diversa dinamica di progressione in carriera sopra illustrata.*

Il Ministro della difesa: Carlo Scognamiglio Pasini.

TASSONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 40 — commi secondo, terzo, quarto e quinto — del contratto collettivo nazionale del lavoro, stipulato per il quadriennio 1994-1997 in ordine al personale di separata area dirigenziale delle amministrazioni dello Stato (comparto dei ministeri), prevede l'erogazione di un « premio per la qualità della prestazione individuale »;

in parecchi ministeri, il predetto premio è nei fatti attribuito a segretari particolari di ministri e sottosegretari nonché a persone che comunque non sarebbero incardinate nell'effettiva dirigenza amministrativa —:

quale disposizione od interpretazione normativa, ovvero contrattuale, abiliti i singoli dicasteri a legittimare siffatti criteri per l'erogazione del premio in parola;

se questi episodi concretino fattispecie di danno erariale;

perché il premio venga attribuito a personale « privilegiato » per meriti derivanti dalla collaborazione con l'istituzione politica, anziché ai dirigenti che concretamente sono in prima linea nel garantire per lavoro istituzionale il rispetto degli impegni delle singole amministrazioni nei confronti della collettività. (4-22724)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega del Presidente del Consiglio dei Ministri.*

*In relazione alle richieste formulate dall'interrogante si comunica che il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri, sottoscritto il 9 gennaio 1997, ha disciplinato il rapporto di lavoro della dirigenza statale in attuazione dei principi e criteri contenuti nel testo, allora vigente, del d.lgs. n. 29 del 1993.*

*Le disposizioni del d.lgs. n. 80 del 1998 hanno, in effetti, apportato sostanziali modifiche al modello delineato nei contratti collettivi nazionali e costituiscono, allo stato, il quadro normativo di riferimento per la dirigenza pubblica. In relazione a quanto sopra, pertanto, i prossimi contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale*

con qualifica dirigenziale verranno definiti in conformità alle nuove regole.

Per quanto attiene l'erogazione di un premio per la qualità della prestazione individuale — articolo 40 del CCNL — al personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto ministeri, occorre precisare che l'applicazione della disposizione contrattuale citata rientra nell'ambito dell'autonomia decisionale e della responsabilità gestionale riconosciuta alle singole amministrazioni del citato d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni.

Inoltre è stato definito l'accordo quadro per il rinnovo delle aree di contrattazione della dirigenza ed è stata emanata una

direttiva dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la definizione dei contratti individuali della dirigenza, documenti che si allegano alla presente risposta.

Il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica: Gianclaudio Bressa.

#### ERRATA CORRIGE

Nell'allegato B della seduta del 19 aprile 1999, a pagina XXXV, prima colonna, trentaquattresima riga, la parola « esclusa » si intende sostituita dalla parola « inclusa ».

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.